

Stretto di Messina S.p.A.

BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 Giugno 2023

STRETTO DI MESSINA S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27

Indirizzo P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto € 383.179.794,00 i.v.

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

INDICE

<u>ORGANI SOCIALI</u>	pag. 03
------------------------------	---------

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

1) <u>Premessa</u>	pag. 04
2) <u>Ragioni della dilazione del termine per la convocazione dell'assemblea annuale degli azionisti</u>	pag. 04
3) <u>Quadro normativo e regolamentare fino al 31 dicembre 2022</u>	pag. 05
4) <u>Situazione dei contenziosi promossi da Eurolink e da Parsons</u>	pag. 08
5) <u>Altre attività nella disponibilità di SdM</u>	pag. 14
6) <u>Informative verso l'Organo di controllo e le Autorità Istituzionali</u>	pag. 15
7) <u>Informazioni su operazioni intrattenute con le parti correlate</u>	pag. 16
8) <u>Altre informazioni</u>	pag. 16
9) <u>Informativa ai sensi degli articoli 2497 bis e ter del Codice civile</u>	pag. 17
10) <u>Contributi pubblici</u>	pag. 17
11) <u>Valore dell'investimento dell'Opera e impostazione dei bilanci Intermedi di liquidazione fino all'esercizio chiuso al 31.12.2021</u>	pag. 20
12) <u>Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: la revoca della liquidazione con le nuove norme per la ripresa della realizzazione dell'Opera</u>	pag. 22
13) <u>Recuperabilità del valore degli «Investimenti» sostenuti da SdM e mantenimento dell'impostazione assunta nei precedenti bilanci</u>	pag. 31
14) <u>Evoluzione prevedibile della gestione – Rischi e incertezze</u>	pag. 35
15) <u>Conclusioni sulla chiusura del Bilancio intermedio di liquidazione dell'esercizio 2022</u>	pag. 38

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

▪ Stato Patrimoniale Attivo	pag. 39
▪ Stato Patrimoniale Passivo	pag. 40
▪ Conto Economico	pag. 41
▪ Rendiconto Finanziario	pag. 42
▪ Nota Integrativa	pag. 43

Attestazione del Commissario Liquidatore e del Dirigente Preposto
Relazione della Società di revisione EY S.p.A.
Relazione del Collegio Sindacale

ORGANI SOCIALI

Commissario Liquidatore

nomina con D.P.C.M. 15/04/2013, fino al 31 marzo 2023

Commissario straordinario del Governo

nomina con Legge 197/2022, art. 1, comma 491, dal 1° aprile 2023

Prof. Vincenzo Fortunato

Collegio Sindacale Esercizi 2022, 2023 e 2024

Presidente	Dott.ssa	Valeria	Giancola
------------	----------	---------	----------

Sindaco Effettivo	Dott.ssa	Alessandra	De Feo
-------------------	----------	------------	--------

Sindaco Effettivo	Dott.	Aurelio	Marinelli
-------------------	-------	---------	-----------

Dirigente Preposto

Dott.ssa Raffaella Rizzo

Società di revisione legale dei conti Esercizi 2021, 2022 e 2023

EY S.p.A.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

1) Premessa

Signori Azionisti,

come noto, dal 1° aprile 2023 la Vostra Società non è più in stato di liquidazione a seguito della revoca disposta dalla Legge 197/2022, art. 1, comma 491, nell'ambito delle nuove norme volte alla ripresa delle attività per la realizzazione del "collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria".

Ciò secondo un iter procedurale di tempi e adempimenti previsti dalla Legge 197/2022, articolo 1, commi dal n. 487 al n. 493 (in vigore dal 1° gennaio 2023) e dal successivo Decreto Legge 35/2023 (in vigore dal 1° aprile 2023), che definisce in modo dettagliato la "riattivazione" della Società rimodulandone, tra l'altro, l'assetto societario e di *governance*.

Le nuove disposizioni – di cui si tratterà nel prosieguo – si pongono successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022 che si è svolto in stato di liquidazione e che non ha registrato modifiche nel quadro normativo né variazioni sullo stato dei contenziosi promossi da Eurolink e da Parsons.

Si passa quindi ad illustrare la gestione liquidatoria dell'esercizio 2022 a corredo del "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2022" riportando nel seguente paragrafo 2) le ragioni della dilazione del termine per la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

2) Ragioni della dilazione del termine per la convocazione dell'assemblea annuale degli azionisti

In considerazione della complessità del rinnovato quadro giuridico concernente la "riattivazione" della Stretto di Messina S.p.A. per la ripresa della progettazione e della realizzazione dell'Opera è emersa l'esigenza di effettuare approfondimenti anche in riferimento ai criteri di redazione e valutazione del "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2022".

Si trattava, in particolare di verificare se – alla luce delle nuove disposizioni – si potesse mantenere l'iscrizione nell'attivo patrimoniale del valore dell'investimento (per circa complessivi euro 312 milioni) effettuato da SdM negli Studi di fattibilità, nel Progetto preliminare (approvato dal CIPE con delibera 66/2003) e nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto; ciò, in continuità con l'impostazione di tutti i precedenti bilanci d'esercizio della Società e come anche attestato nelle Linee Guida MEF-MIT emanate, nel 2013, per la procedura liquidatoria.

Detti approfondimenti sono stati svolti anche con l'assistenza dei legali di SdM e del professionista esperto che rese parere in ordine alla redazione del primo Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2013 (approvato dall'Assemblea del 16 giugno 2014).

Nelle more dell’emanazione delle ulteriori norme di riferimento per poi completare le verifiche sulla complessa e articolata “riattivazione” della Società, sono state ravvisate le ragioni per ricorrere al maggior termine per convocare l’Assemblea di approvazione del bilancio, previsto dall’articolo 12, comma 5, dello Statuto sociale, ai sensi dell’art. 2364 c.c.

Pertanto – sentito il Collegio Sindacale che ne ha preso atto – si è disposta, con Determinazione del Commissario Liquidatore n. 210 del 14 marzo 2023, **la dilazione da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per convocare l’assemblea.**

Di ciò è stata resa informativa agli Azionisti, ai Sindaci ed alla società di revisione con Lettere in data 15 marzo 2023.

3) Quadro normativo e regolamentare fino al 31 dicembre 2022

Il quadro normativo e regolamentare cui la gestione liquidatoria ha fatto riferimento nell’esercizio 2022 è invariato rispetto agli esercizi precedenti.

3a) Legge 1158/ 1971 (e s.m.i.) – istitutiva della Stretto di Messina S.p.A.

Tale Legge speciale ha previsto, in particolare, la costituzione della Società, la compagine azionaria e di governance, la qualifica di Concessionaria del MIT, disciplinando i termini della Convenzione e la costituzione di un Comitato Scientifico con altre specifiche previsioni. Come verrà illustrato nel prosieguo, la Legge 1158/1971 è stata modificata in più parti dal decreto legge 31 marzo 2023, n. 35.

3b) Disposizioni di cui all’art. 34 decies della Legge 221/2012

Con l’emanazione delle disposizioni contenute nell’art. 34 decies della Legge 221/2012 erano state previste speciali procedure per verificare la sostenibilità del piano economico-finanziario dell’Opera, considerata l’allora condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali. Le procedure **non trovarono attuazione entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 causando la caducazione – ex lege – di ogni rapporto contrattuale e convenzionale stipulato da SdM** quali in via principale:

- **il rapporto concessorio con il MIT**, basato sulla Convenzione stipulata, ai sensi della legge 1158/1971 (e s.m.i.), in data 30 dicembre 2003, all’indomani dell’approvazione del Progetto Preliminare dell’Opera da parte del CIPE con delibera n. 66 del 1° agosto 2003 (registrata in data 15 ottobre 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 257) recante “Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 – Ponte sullo stretto di Messina”. Con detta delibera veniva inoltre accertata la compatibilità ambientale dell’Opera perfezionandosi l’intesa Stato-Regioni sulla sua localizzazione e dando luogo all’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Tali vincoli preordinati agli espropri sugli immobili interessati dalla realizzazione del <<Ponte sullo Stretto di Messina>> venivano poi reiterati, nel termine quinquennale, con Delibera del CIPE n. 91 del 30 settembre 2008 (registrata in data 22 ottobre 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008 n. 258) recante: “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Ponte sullo stretto di

Messina. (CUP C11H03000080003) Rinnovo vincolo preordinato all'esproprio".

Detta Convenzione, integrata con un primo Addendum del 25 febbraio 2004, è stata aggiornata con un Atto Aggiuntivo sottoscritto il 30 novembre 2009 – corredato dal Piano economico finanziario dell'Opera che aggiornava quello allegato alla Convenzione del 30 dicembre 2003 – che è stato approvato dall'articolo 2, comma 205, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- **il rapporto con il Contraente Generale Eurolink S.c.p.A.**, basato sul contratto di affidamento della "progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione con qualsiasi mezzo dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia, comprensivo di tutte le attività correlate" (in breve Opera), sottoscritto in data 24 marzo 2006 con l'ATI con mandataria Impregilo e mandanti Sacyr S.A., Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a r.l., Ishikawajima – Harima Heavy Industries Co. LTd. Argo Costruzioni Infrastrutture S.C.p.A. Consorzio Stabile S.C.p.A. (e successivi Atti aggiuntivi);
- **il rapporto con il PMC Parsons Transportation Group Inc.**, basato sul contratto per l'affidamento dei servizi di Project Management Consulting stipulato in data 16 gennaio 2006 (e successivi Atti aggiuntivi);
- **il rapporto con il Monitore Ambientale ATI con mandataria Fenice S.p.A.** e mandanti Agriconsulting S.p.A., GfK Eurisko S.r.l., Nautilus Società Cooperativa, Theolab S.p.A., basato sul contratto di affidamento del servizio di Monitoraggio Ambientale, Territoriale e Sociale per la fase *ante operam*, di costruzione *in opera* e di esercizio *post operam*, sottoscritto in data 7 aprile 2006 (e successivi Atti Aggiuntivi);
- **il rapporto con il Broker Assicurativo Marsh S.p.A.**, basato sul contratto sottoscritto in data 6 aprile 2006, per il servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per la realizzazione dell'Opera.

Quale ulteriore conseguenza della caducazione, oltre alla messa in liquidazione della Società con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013, che ha nominato il Commissario Liquidatore, l'art. 34 *decies* ha disposto che:

- *"In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto"* (comma 3);
- *"Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti"* (comma 11);

- *“Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (comma 10).*

A tale riguardo, si richiama anche quanto previsto dal comma 213 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che recita: *“Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*. Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro è stata poi ridotta di Euro 235 milioni dall’art. 18, comma 13, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

3c) Linee Guida Interministeriali MEF-MIT del 12 settembre 2013

La gestione liquidatoria ha fatto altresì riferimento alle Linee guida emanate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze congiuntamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - e comunicate formalmente alla controllante ANAS - relative alla liquidazione della Stretto di Messina S.p.A., qui di seguito riportate:

1. *Le linee guida della liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. sono improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nell’ambito del Piano di liquidazione che sarà approvato ed eventualmente aggiornato dall’assemblea degli Azionisti ai sensi di legge.*
2. *A decorrere dalla data di ricevimento del presente atto la società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, d’intesa con la propria controllante A.N.A.S. S.p.A., definisce, entro 30 giorni un apposito Programma, che concorrerà alla formazione del Piano di Liquidazione, per il passaggio del proprio personale ad A.N.A.S. S.p.A. o a sue società controllate. Trattandosi di trasferimenti infragruppo non operano i limiti di cui agli articoli 9, commi 5 e 29, del decreto legge n. 78/2010 e art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.*
3. *Al fine di preservare il valore dell’investimento effettuato nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto iscritto nell’attivo patrimoniale della Stretto di Messina S.p.A., nonché al fine del suo miglior realizzo, la società Stretto di Messina S.p.A. adotta idonee misure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) assicurandone una adeguata strutturazione e classificazione nonché la loro concreta potenziale fruibilità.*
4. *Stretto di Messina S.p.A. adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.*

4) Situazione dei contenziosi promossi da Eurolink e da Parsons

Si segnala che, come disposto dal comma 488 dell'art. 1 della Legge 197/2022, **nel periodo dal 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della Legge) **e fino al 31 marzo 2023** (90 giorni dal 1° gennaio, termine di cui al comma 490) **sono stati sospesi** *“i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera”*.

Tanto richiamato si rendono le seguenti informazioni sullo stato dei contenziosi.

4a) Riepilogo sull'avvio dei contenziosi

Facendo richiamo alle informative rese nei precedenti bilanci, si riepiloga in sintesi le cause promosse dal Contraente Generale (CG) “Eurolink S.c.p.A.” e dal Project Management Consultant (PMC) “Parsons Transportation Group Inc.” citando in giudizio la Società (SdM), il Ministero delle Infrastrutture e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della mancata realizzazione dell'Opera “Ponte sullo Stretto”.

L'atto di citazione del Contraente Generale Eurolink

Riguardo al CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione, con qualsiasi mezzo, del Ponte sullo Stretto di Messina e dei relativi collegamenti ferroviari e stradali), esso ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012, in eventuale disapplicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187/2012, poi confluito nell'art. 34 decies del D.L. n. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012), previa eventuale sottoposizione di domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) o, in subordine, previa sottoposizione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

Il CG ha chiesto la condanna di SdM e delle altre Amministrazioni convenute (PCM e MIT), in solido tra loro e ciascuna per quanto di ragione, per i diritti contrattuali, ponendo ulteriori richieste di condanna della Società a titolo risarcitorio nonché altre domande articolate in via subordinata. La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, ammontava a circa 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita in giudizio nel luglio 2013, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento, chiamando in giudizio il MIT e la PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.

L'atto di citazione del PMC Parsons Transportation Group Inc

Riguardo al PMC (affidatario per i servizi di Project Management Consulting), anch'esso ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitori e, in via di subordinate, la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 34 *decies* della Legge n. 221/2012.

Ciascuna domanda di Parsons, ad eccezione di quella presentata in via di estremo subordinate, è corredata dalla richiesta di preventiva disapplicazione, nella misura ritenuta necessaria, delle disposizioni previste nel D.L. n. 187/2012 come sostituito dall'art. 34 *decies*, ovvero dall'istanza di preventiva sottoposizione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla presunta lesività del predetto articolo delle disposizioni del TFUE ovvero ancora previa sottoposizione di questione di legittimità costituzionale dell'articolo stesso. La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, è di circa 90 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita anche nel giudizio promosso da Parsons chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e a sua volta ha formulato domanda riconvenzionale per accertare la risoluzione del rapporto con il PMC – oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG – con contestuale chiamata a garanzia e manleva della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture.

4b) *Sentenza del Tribunale di Roma del 21 novembre 2018 e separata Ordinanza di trasmissione atti alla Corte Costituzionale*

Per quanto riguarda lo svolgimento dei due giudizi suddetti, riuniti in un unico processo, si ricorda che il Tribunale di Roma ha emesso Sentenza e separata Ordinanza di trasmissione atti alla Corte Costituzionale, entrambe pubblicate in data 21 novembre 2018.

Si espongono di seguito i contenuti di tali provvedimenti.

Sul giudizio promosso da Eurolink, la Sentenza del Tribunale di Roma ha deciso in via definitiva con il rigetto di tutte le domande proposte dal CG di risarcimento danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto per la progettazione e realizzazione dell'Opera.

Eurolink ha proposto appello di cui si riferisce nel prosieguo.

Per quanto riguarda il contenzioso promosso da Parsons Transportation Group Inc, la Sentenza del 2018 non è definitiva in quanto ha rigettato la domanda principale riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente, per gli stessi motivi alla base della decisione sul contenzioso Eurolink.

Con riferimento alla prima domanda subordinata proposta da Parsons, la Sentenza ha accertato che il Contratto con il PMC si è sciolto - con effetto dal 02.11.2012 - a seguito del recesso unilaterale della parte committente.

Per quanto attiene al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 34 *decies* della Legge 221/2012, oggetto delle ulteriori domande subordinate di Parsons, si ricorda che il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di legittimità sulla parte dell'art. 34 *decies* riguardante la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'articolo stesso.

Pertanto, il Tribunale ha sospeso il giudizio Parsons e con separata Ordinanza n. 38 del 16 ottobre 2018 (pubblicata il 21/11/2018) ha disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale il cui giudizio è stato definito come di seguito illustrato.

Avverso la suddetta Sentenza, Parsons, nel dicembre 2018, ha presentato riserva d'appello ex art. 340 c.p.c. e art. 129 Disp. Atti c.p.c., per la parte di interesse non definitiva.

4c) Sentenza della Corte Costituzionale del 2019

Come sopra detto, il Tribunale di Roma ha emanato l'Ordinanza n. 38 del 16 ottobre 2018 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa all'applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34 *decies* della Legge 221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012) nella parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo previsto dalla norma.

La suddetta Ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale del 13 marzo 2019 e la Società si è costituita nel giudizio ed ha depositato, tramite lo stesso collegio difensivo, le proprie deduzioni sostenendo la legittimità delle previsioni normative.

L'udienza dinanzi alla Corte Costituzionale si è tenuta il 5 novembre 2019 e in data 11 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza con cui la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e comma 8 del Decreto Legge 187/2012, poi trasfuso nell'art. 34 *decies* del D.L. 179/2012, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La Corte, nella sua pronuncia, ha pienamente accolto le linee difensive della Stretto di Messina ritenendo erronee le valutazioni svolte dal Tribunale nell'Ordinanza di rimessione.

Stante l'esito del vaglio costituzionale superato dall'intero art. 34 *decies*, resta confermata la quantificazione dell'indennizzo previsto dal comma 3 per la caducazione del contratto, indennizzo *“costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto”*.

Alla luce della decretata legittimità dell'art. 34 *decies* si evidenzia che – rispetto alle pretese formulate da Eurolink (circa 700 milioni) e da Parsons (circa 90 milioni) – l'indennizzo previsto dall'art. 34 *decies* ammonterebbe rispettivamente a circa 8,5 milioni per Eurolink e circa 1,9 milioni per Parsons.

In relazione all'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, nel 2020, è ripresa la fase processuale dinanzi al Tribunale di Roma relativa al giudizio di Parsons di cui si riferisce nel prosieguo.

4d) Giudizio di appello promosso, nel 2019, dal Contraente Generale Eurolink

Avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma del 21.11.2018, Eurolink ha presentato Atto di Appello in data 28 dicembre 2018 dinanzi alla Corte di Appello di Roma, contro SdM, il MIT e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riforma della sentenza stessa.

Con il gravame Eurolink ha riproposto le richieste risarcitorie già poste in primo grado; ha inoltre rinnovato la richiesta, in via subordinata, di rinvio alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale in relazione a diverse disposizioni della Carta Costituzionale.

La causa è stata iscritta a ruolo N.R.G. 29/2019 della Corte d'Appello di Roma - Sezione I, con udienza di prima comparizione tenutasi il 14 gennaio 2020. In tale data, la Società - come prefigurato agli Azionisti e alle Autorità interessate con Lettere del 23 novembre, del 7 dicembre e del 19 dicembre 2018 - si è costituita, tramite gli stessi difensori del giudizio di primo grado, nella doverosa gestione liquidatoria di porre in essere tutte le attività a tutela del patrimonio della Società oltre che in coerenza con le linee guida del 2013 emanate dai Ministeri di riferimento, MIT e MEF.

Per quanto riguarda i contenuti della comparsa di costituzione e appello incidentale di SdM si evidenzia che la Società ha eccepito tutte le domande proposte dall'appellante Eurolink. In conclusione, con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello, SdM ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da Eurolink S.c.p.A. (e Salini Impregilo S.p.A., ora Webuild S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'ATI) e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte, ha chiesto di accogliere l'appello incidentale di SdM contenente le domande proposte nel giudizio di primo grado nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento e in subordine accertare il diritto di SdM di essere integralmente tenuta indenne e manlevata dal MIMS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di accertare il diritto di SdM a vedersi riconosciuto l'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 34 decies della Legge 221/2012.

Per quanto attiene allo stato del giudizio, per la grave emergenza sanitaria da Covid-19, il processo ha subito diversi rinvii ex lege e l'udienza di prima comparizione si è tenuta in data 3 novembre 2020. Con Ordinanza del 3 dicembre 2020 il Giudice di Appello ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al giorno 8 marzo 2022. Tale udienza non si è tenuta per ragioni d'ufficio. Con provvedimento della Corte d'Appello di Roma, pubblicato in data 12 aprile 2022, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 18 settembre 2023. **Successivamente, con provvedimento del 7 novembre 2022, la Corte di Appello ha disposto l'anticipazione di tale udienza al 15 maggio 2023.**

Il giudizio è stato sospeso dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, ai sensi del comma 490 dell'art. 1 della Legge 197/2022, di cui si tratterà nel prosieguo.

In data 17 marzo 2023 **SdM** – in ottemperanza a quanto previsto dal comma 490 dell'art. 1 della Legge 197/2022, di cui si tratterà nel prosieguo – ha **depositato formale rinuncia** alle domande presentate nei confronti delle parti pubbliche: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4e) Riassunzione, nel 2020, del giudizio Parsons presso il Tribunale di Roma

Come sopra ricordato, il Tribunale di Roma con la Sentenza del 2018 aveva sospeso il giudizio promosso da Parsons e con separata Ordinanza aveva disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità sulla parte dell'art. 34 *decies* riguardante la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'articolo stesso.

A fronte della pronuncia della Corte Costituzionale del 5 novembre 2019, sopra illustrata, la Parsons Transportation Group Inc, con ricorso ex art. 297 c.p.c., ha provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma insistendo nella richiesta di accoglimento delle proprie domande subordinate sul pagamento dell'indennizzo e di altri importi.

SdM, con comparsa del 16 dicembre 2020, si è costituita nel giudizio così riassunto, richiamando quanto già contenuto negli scritti difensivi depositati precedentemente all'ordinanza di sospensione del medesimo giudizio.

L'udienza di prosecuzione del giudizio si è tenuta in data 21 dicembre 2020 in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti, a causa dell'emergenza sanitaria. A tale udienza la causa è stata trattenuta in riserva. Con provvedimento del 31 gennaio 2022, il Giudice ha sciolto la riserva assunta e - ritenuta la causa matura per la decisione – ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 4 aprile 2022.

La causa è stata rinviata d'ufficio al 20 giugno 2022 e poi al 3 ottobre 2022. In tale udienza il Giudice si è riservato di decidere sulle richieste delle parti.

Il giudizio è stato sospeso dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, ai sensi del comma 490 dell'art. 1 della Legge 197/2022, di cui si tratterà nel prosieguo.

In data 17 marzo 2023 **SdM** – in ottemperanza a quanto previsto dal comma 490 dell'art. 1 della Legge 197/2022, di cui si tratterà nel prosieguo – ha **depositato formale rinuncia** alle domande presentate nei confronti delle parti pubbliche: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con provvedimento Tribunale del 6 aprile 2023, il Giudice ha preso atto della rinuncia formulata da SdM e, considerato che le parti convenute non hanno ancora accettato la suddetta rinuncia, ha disposto la trattazione della eventuale estinzione parziale **all'udienza già fissata del 20 giugno 2023**.

In tale udienza si prevede inoltre il conferimento dell'incarico per la CTU che il Giudice, sciogliendo la riserva, ha disposto per determinare l'indennizzo dovuto a Parsons Transportation Group Inc. ai sensi dell'art. 34 *decies* della Legge 221 del 17.12.2012.

4f) Situazione svincolo fideiussioni Eurolink e Parsons

Successivamente alla Sentenza del Tribunale di Roma del 2018, sopra illustrata, entrambi i Contraenti hanno chiesto lo svincolo delle garanzie contrattuali a suo tempo consegnate a SdM.

Per quanto riguarda il Contraente Generale "Eurolink S.c.p.A." si tratta della garanzia fideiussoria (Banca Intesa per Euro 239.177.324,00) consegnata per il Contratto di affidamento della progettazione e realizzazione dell'Opera, sottoscritto in data 27 marzo 2006 tra SdM e l' ATI-Impregilo (ora Webuild S.p.A.), poi società di progetto Eurolink S.c.p.A..

Eurolink, con lettera del febbraio 2019, ha inviato alla Società la richiesta di svincolo della suddetta garanzia.

Per quanto riguarda il Project Management Consultant "Parsons Transportation Group Inc." si tratta della garanzia fideiussoria (BNL – BNP Paribas per Euro 12.947.537,50) consegnata dalla Parsons per il Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting, sottoscritto in data 16 gennaio 2006.

Parsons, con lettera dell'11 marzo 2019 ha chiesto lo svincolo della suddetta fideiussione.

In relazione a tali richieste la Società ha effettuato degli approfondimenti sottoponendo le problematiche agli avvocati difensori i quali - in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2019, sopra illustrata - hanno reso parere congiunto in data 6 febbraio 2020. Detto parere legale prospetta diverse soluzioni nei confronti di Eurolink e di Parsons tenendo conto del rispettivo quadro giudiziario e soggettivo. Infatti, per Eurolink, il parere ha concluso per concedere lo svincolo della garanzia fideiussoria mentre per la "Parsons Transportation Group Inc." il parere ha concluso per trattenere la garanzia fideiussoria.

In ragione delle argomentazioni rappresentate nel parere legale del 6 febbraio 2020, il Commissario Liquidatore aveva concluso, da un lato, per procedere alla restituzione della garanzia fideiussoria resa dal Contraente Generale, dall'altro per rinviare la decisione sullo svincolo della garanzia fideiussoria resa dal PMC.

Successivamente si è ritenuto opportuno chiedere agli avvocati di effettuare ulteriori valutazioni con particolare riguardo alla restituzione della garanzia Eurolink. In riscontro gli avvocati hanno consegnato, una Nota di aggiornamento in data 6 ottobre 2020 ad integrazione del parere del 6 febbraio 2020. Con la nota di aggiornamento i legali hanno confermato le conclusioni del parere del 6 febbraio 2020 non essendovi elementi sopravvenuti di rilievo tali da indurre ad ulteriori considerazioni. Anche relativamente a Parsons – secondo la nota di aggiornamento dei legali – la situazione non è mutata rispetto a quella considerata nel parere del 6 febbraio 2020 ove è stato suggerito di non restituire la garanzia rilasciata da Parsons.

Nelle more della formalizzazione delle rispettive decisioni, è pervenuta in data 24 dicembre 2020 una diffida di Eurolink per ottenere lo svincolo della suddetta fideiussione prefigurando l'avvio di un'azione legale.

Di conseguenza, come già segnalato nel "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021" (approvato dall'Assemblea del 7 aprile 2022) la Società in data 15 marzo 2021 ha provveduto a formalizzare con Eurolink l'accordo per lo svincolo della suddetta garanzia fideiussoria che è stata restituita a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Area Global Corporate Lombardia (Largo Mattioli, 3 - 20121 Milano).

5) Altre attività nella disponibilità di SdM

5a) Personale e uffici

Riguardo agli aspetti organizzativi ed in relazione allo stato della procedura liquidatoria, nel corso del 2022 si sono effettuate rimodulazioni delle risorse che hanno operato in distacco temporaneo per la liquidazione.

Si ricorda al riguardo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dalle sopra richiamate linee guida MEF-MIT, la Società non ha più personale dipendente.

Al 31 dicembre 2022 risulta assegnata in distacco full time una risorsa ed, in misura limitata, altre quattro fino al 31 maggio 2022 e successivamente tre (essendo uscito per pensionamento un dirigente in distacco da Anas).

Gli spazi utilizzati per gli uffici - via via ridotti nei precedenti esercizi - sono stati mantenuti, senza variazione, in sublocazione dalla controllante Anas nell'edificio di via Marsala (Roma).

5b) Attività in conformità a normative di interesse (compliance)

In materia di trasparenza e di anticorruzione sono stati posti in essere, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, gli adempimenti previsti delle norme, ove applicabili, nonché da comunicazioni e delibere dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC).

Con particolare riferimento alla trasparenza si precisa che SdM, sulla base della configurazione giuridica del 2022, secondo l'articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013, si è conformata alla relativa disciplina in modo "limitato" ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. In linea con tale ambito di applicazione si è provveduto ad aggiornare il sito internet della Società in cui è attiva la sezione "Amministrazione/Società Trasparente", con sottosezioni nelle quali sono pubblicati dati e informazioni societarie applicabili.

Per quanto riguarda le norme in materia di anticorruzione, SdM sulla base della configurazione giuridica del 2022, è esclusa dall'applicazione obbligatoria della normativa ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012. Tuttavia, secondo le direttive ricevute dalla controllante Anas, SdM ha recepito, nel dicembre 2019, il "Framework Unico Anticorruzione" quale strumento di autoregolamentazione per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Tale Framework è composto dalle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione" emanate da Anas e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 nonché dal documento "Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs 231/01".

Per quanto attiene alle attività concernenti il Decreto Legislativo 231/2001, SdM - dal 2004 - ha adottato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ed Codice Etico ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza, attualmente monocratico.

Nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto ad effettuare, in linea con quanto in precedenza effettuato dalla controllante Anas, un aggiornamento dei documenti concernenti il Modello 231, per tener conto di novità normative con particolare riguardo ai reati tributari. Nel mese di dicembre 2022 si è provveduto altresì ad adottare il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Con riferimento alle attività dell'Organismo di Vigilanza, il componente – con il supporto del Responsabile dell'Internal Auditing, ha svolto monitoraggi avvalendosi dei contributi professionali dei responsabili rimasti ad operare per la liquidazione. L'OdV ha inoltre dichiarato che non sono pervenute al medesimo OdV segnalazioni relative alla commissione di reati o di comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione delle indicazioni e dei principi contenuti nel "Modello ex D. Lgs. 231/2001".

Riguardo infine alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha posto in essere i provvedimenti applicabili, nominando il "Medico competente", il "Responsabile del "Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi" ex D.Lgs. 81/2008 ed aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi.

6) Informative verso l'Organo di controllo e le Autorità Istituzionali

Anche nel 2022 il Commissario Liquidatore ha reso informazioni ed aggiornamenti costanti al Collegio Sindacale. Come per ogni esercizio, infatti, si sono tenuti incontri periodici tra il Liquidatore ed i Sindaci, nel corso dei quali il Liquidatore ha illustrato le attività del periodo consegnando la documentazione di riferimento e sottoponendo gli argomenti di rilievo. Ciò anche in vista delle determinazioni da assumere secondo la procedura decisionale che prevede la relativa verbalizzazione e trascrizione sul Libro sociale.

Inoltre, il Commissario Liquidatore ha reso informativa sulla gestione liquidatoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con apposita Lettera del 5 maggio 2022 - indirizzata per conoscenza agli Azionisti - è stato quindi inviato a tali Autorità il Bilancio 2021 come approvato dall'Assemblea del 7 aprile 2022.

7) Informazioni concernenti le operazioni intrattenute con le parti correlate

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2428, comma III, punto 2 del Codice civile, si evidenziano qui di seguito (tabella in euro/migliaia) i rapporti intrattenuti, nel corso del 2022, con le imprese controllate, collegate, controllanti e con imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, nonché con altri azionisti e società del Gruppo "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".

Parti correlate	Al 31/12/2022		2022	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
ANAS S.p.A.	0	90	189	0
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.	0	1	1	0
Totale	0	91	190	0

Relativamente ai rapporti con la Società controllante Anas S.p.A. si evidenzia che:

- i debiti sono costituiti da:
 - fatture da ricevere: per prestazioni di personale distaccato (€/migliaia 81); per fatture ricevute relative alla sublocazione degli uffici di Roma ancora da saldare (€/migliaia 9);
- i costi sono relativi alla sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 55) ed all'addebito di costi per il personale distaccato (€/migliaia 134).

Relativamente ai rapporti con la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (società controllata da Anas S.p.A.), si evidenzia che:

- i debiti sono costituiti da: fatture da ricevere per prestazioni di personale distaccato (€/migliaia 1);
- i costi sono relativi all'addebito di oneri per il personale distaccato (€/migliaia 1).

8) Altre informazioni

Anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2428, comma III e IV del Codice civile, si evidenzia quanto segue:

- nel corso del 2022 non sono stati sostenuti costi per le attività di ricerca e sviluppo;
- la Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione:
 - non possiede azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

- nel corso del 2022 non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
- non ha utilizzato strumenti finanziari;
- non ha istituito sedi secondarie.

La liquidazione *ex lege* della Stretto di Messina S.p.A. è stata assegnata – sempre in attuazione di specifiche norme di legge – ad un Commissario Liquidatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio Sindacale – organo che permane nel corso della liquidazione – esercita l’attività di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

La società di revisione esercita invece le attività di revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis del Codice civile ed all’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le informazioni relative alla composizione e alla durata degli “Organi sociali” sono riportate nel paragrafo iniziale cui si rinvia.

Si dà atto che gli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 non hanno determinato conseguenze sui processi di controllo interni.

9) Informativa ai sensi degli articoli 2497 *bis* e *ter* del Codice civile

Per quanto riguarda l’informativa ai sensi degli articoli 2497 *bis*, comma 5, e 2497 *ter* del Codice civile, si segnala che, per l’intero esercizio 2022, l’attività di direzione e coordinamento è stata esercitata da Anas S.p.A. e che non ha comportato influenza rilevante sulle decisioni adottate dalla Società nella gestione dell’attività svolta nel corso del 2022.

10) Contributi pubblici

Nel richiamare le informative rese nei bilanci precedenti, si ricorda che SdM è assegnataria di contributi pubblici relativi all’Opera.

10a) Contributo per le attività di progettazione preliminare

Come già reso noto nelle relazioni sui precedenti bilanci, si tratta del contributo quindicennale assegnato alla Stretto di Messina S.p.A. in data 23 dicembre 2004 con Decreto Interministeriale del MIT e del MEF per la progettazione preliminare dell’Opera, per un importo complessivo di Euro 20.658 migliaia, la cui erogazione ad oggi non ha ancora avuto luogo. Non è stato ancora emesso il Decreto Interministeriale di autorizzazione per l’erogazione, sollecitato più volte da SdM.

Ancorché non vi siano nuovi elementi nel presente esercizio si ritiene utile ricordare che all’apertura della liquidazione, la Società, nell’agosto 2013, ha nuovamente chiesto al MIT ed al MEF l’emissione del citato Decreto Interministeriale per ottenere l’erogazione del predetto contributo, mai revocato, e ciò, come argomentato al precedente paragrafo 5), a

tutela del patrimonio sociale. Si fa presente al riguardo che le somme richieste a tale titolo costituiscono una parte dell'indennizzo complessivamente chiesto da SdM al MIMS, di cui si è trattato nel medesimo paragrafo 5).

10b) Contributo in conto impianti – Delibera CIPE 6/2012

Come già reso noto nelle relazioni sui precedenti bilanci, si tratta del contributo in conto impianti a suo tempo assegnato per legge alla Stretto di Messina S.p.A. (articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009) e ripartito in quote annuali dal CIPE con Delibera n. 102 del 6 novembre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010).

Dopo l'erogazione della prima quota annua relativa al 2009, intervenuta a novembre 2010, SdM non ha ricevuto le ulteriori quote maturate (già determinate in via programmatica dalla citata delibera CIPE 102/2009) a seguito delle riduzioni stabilite dal CIPE con Delibera n. 6 del 20.01.2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2012).

Si ricorda inoltre che SdM – in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a doverosa salvaguardia del patrimonio sociale nonché degli azionisti e dei terzi creditori – presentò, il 9 agosto 2012, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso detta deliberazione CIPE n. 6/2012.

Nel febbraio 2015 è stato notificato alla Società, con nota del MIT, il decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel novembre 2014, che, sulla base del previsto parere del Consiglio di Stato, ha respinto il Ricorso Straordinario. Si evidenzia che la pronuncia è intervenuta decorsi oltre due anni dalla presentazione del ricorso e successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 34 *decies* della Legge 221/2012, che hanno comportato, per sopravvenuto evento non dipendente dalla Società, l'interruzione del programma di realizzazione dell'Opera.

10c) Variante di Cannitello

Facendo richiamo alle informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda in breve che – in linea con le indicazioni del MIT del febbraio 2014, riferite al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, di concludere l'intervento della Variante di Cannitello dotato di copertura finanziaria, saldando le spettanze maturate dagli affidatari – la Società ha quindi proceduto ad eseguire le attività di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori della "Variante ferroviaria di Cannitello", realizzati, ed ultimati nel 2012, dal Contraente Generale Eurolink, affidatario dell'Opera.

Completate tutte le attività di collaudo, nel gennaio 2015 è stata avviata – previa sottoposizione al MIT – la procedura di Accordo Bonario prevista dagli atti contrattuali stipulati con il Contraente Generale, in quanto quest'ultimo aveva firmato l'atto di collaudo con riserva. Detta procedura si è conclusa - una volta acquisito il previsto parere positivo da parte del MIT reso nel gennaio 2016 - con la sottoscrizione in data 3 marzo 2016 del "Verbale di Accordo Bonario" tra SdM e il Contraente Generale Eurolink. In attuazione di quanto previsto con detto Accordo Bonario, SdM, in data 16 maggio 2016, ha quindi provveduto al pagamento, su presentazione della relativa fattura di Eurolink, dell'importo

complessivo di Euro 1.619.084,67.

A seguito della definizione delle riserve del CG relativamente alla “Variante ferroviaria di Cannitello”, SdM ed il PMC Parsons Transportation Group Inc hanno sottoscritto in data 26 maggio 2016 un Atto Ricognitivo Transattivo a completamento e definitivo riconoscimento dei corrispettivi maturati dallo stesso PMC, e non corrisposti, a fronte delle prestazioni rese in relazione ai lavori della Variante stessa.

In attuazione di quanto previsto dal predetto Atto ricognitivo, SdM ha provveduto, in data 27 luglio 2016, al pagamento, su presentazione della relativa fattura di Parsons, dell'importo complessivo di Euro 104.000,78.

Di tutto quanto precede si è provveduto a relazionare il MIT anche ai fini del completamento delle rendicontazioni dei costi sostenuti per la realizzazione della “Variante ferroviaria di Cannitello” la cui copertura finanziaria è stata a suo tempo prevista dal CIPE con la Delibera n. 83 del 29.03.2006.

Si rammenta al riguardo che con detta Delibera è stata disposta sia l'approvazione del progetto definitivo della “Variante ferroviaria di Cannitello” redatto da “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” (all'epoca soggetto aggiudicatore, poi sostituito da SdM su Delibera del CIPE n. 77 del 31.07.2009) sia l'assegnazione di un contributo annuo di Euro 1,699 milioni (per un totale di Euro 25,485 milioni al lordo degli interessi) per quindici anni (dal 2007 al 2021), suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari ad Euro 19 milioni, corrispondente alla previsione iniziale dei costi di realizzazione della Variante.

Successivamente con la Delibera CIPE n. 121 del 17.12.2009 è stato elevato il limite di spesa previsto per la realizzazione della Variante ad Euro 26 milioni (esclusi gli interessi), garantendo la copertura del finanziamento dell'opera con assegnazione a SdM di ulteriori Euro 7 milioni mediante imputazione alle risorse del FAS (ora FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) definendo in Euro 23 milioni il costo di esecuzione della Variante ed in Euro 3 milioni i costi di progettazione e di allaccio da effettuare a cura di RFI.

Tale ulteriore stanziamento di Euro 7 milioni è stato confermato dal CIPE con successiva Delibera n. 6 del 20.01.2012.

Per quanto riguarda l'erogazione del contributo si ricorda che, a seguito della messa in liquidazione della Società, il MIT, nel novembre 2014, ha comunicato – tenuto conto del parere espresso dal Dipartimento del Tesoro del MEF e considerato che dall'operazione in questione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente – il proprio assenso alla variazione del piano di erogazione diretta, prescrivendone il versamento su base pluriennale, anno per anno, in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati in bilancio. In attuazione di quanto sopra, si riferisce che, alla data del 31 dicembre 2017, a fronte delle n. 7 rendicontazioni dei costi presentate dalla Società per l'importo complessivo di € 20.393.584,77, il MIT ha erogato a SdM l'importo di € 18.689.000,00 corrispondente a n. 11 quote annuali, e precisamente dal 2007 al 2017, di € 1.699.000,00 ciascuna, come previsto dalla Delibera CIPE n. 83/2006.

Per quanto attiene alla quota residua di contributo non ancora erogata per € 1.704.584,77, occorre tener presente che una parte di tale quota dovrà essere erogata mediante assegnazione di un ulteriore contributo specifico da parte del MIT. Ciò in quanto la Delibera CIPE n. 28 del 1° agosto 2014 ha destinato il contributo di 7 milioni di euro di cui alla Delibera CIPE n. 121/2009 a “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” che, come riferito nei precedenti bilanci, è stata individuata quale nuovo soggetto aggiudicatore - in sostituzione di SdM - per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale (mascheramento della galleria artificiale e realizzazione del Lungomare di Cannitello) connesse con la Variante di Cannitello. Tali risorse erano state in precedenza attribuite alla Stretto di Messina S.p.A. che ha realizzato la Variante stessa.

La Società, al fine di ottenere la totale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione della Variante di Cannitello, ha rappresentato la suddetta situazione al Ministero delle Infrastrutture che non ha dato riscontro.

11) Valore dell'investimento e impostazione dei bilanci intermedi di liquidazione fino all'esercizio chiuso al 31.12.2021

All'apertura della liquidazione, il Commissario Liquidatore ha predisposto il “Piano di Liquidazione” concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

Nel “Piano di Liquidazione” e nel Bilancio iniziale di liquidazione al 14 maggio 2013 nonché in tutti i bilanci intermedi di liquidazione degli esercizi successivi, fino a quello chiuso al 31.12.2021 (approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2022) il Commissario Liquidatore ha recepito assunzioni elaborate in continuità con le valutazioni degli Amministratori uscenti, contenuti sia nel Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 sia nel successivo Rendiconto sulla gestione ex art. 2487 bis C.C. al 14 maggio 2013, in ragione della condivisione sulle assunzioni stesse da parte del Commissario Liquidatore.

Pertanto, in tutti i bilanci intermedi di liquidazione – redatti dal Commissario Liquidatore secondo i criteri di liquidazione facendo riferimento al Principio Contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione” – è stato affermato che:

- ❖ tenuto anche conto degli approfondimenti svolti in materia dalla Società, acquisendo pareri del 2014, si è ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale, per l'insorgenza di un diritto all'indennizzo in favore di SdM a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio;
- ❖ infatti prima dell'entrata in vigore dell'art. 34 *decies*, la Società godeva, nell'ambito della disciplina di Convenzione di Concessione, del sistema di garanzie economico-finanziarie posto a presidio del recupero degli “Investimenti” effettuati;
- ❖ si ritiene che tale sistema di garanzie sia stato sostituito dalle regole indennitarie “calmierate” previste dall'art. 34-*decies*, anche perché ipotizzare che tale norma abbia annullato i diritti legittimamente maturati in capo alla Società rappresenta un

teorema privo di postulati logici e coerenti, non potendosi ragionevolmente negare alla Società, anche ai sensi di interpretazioni costituzionalmente orientate della disciplina, qualsiasi riconoscimento economico in conseguenza della caducazione intervenuta ex lege, anche con riferimento alla tutela dei terzi creditori;

- ❖ l'indennizzo per SDM dovrà pertanto essere quantificato, tenendo in debita considerazione che in proposito:
 - ✓ il comma 3 della Norma stabilisce che tale indennizzo è “*costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite, maggiorato del 10 per cento*”;
 - ✓ SdM, in adempimento degli obblighi di Convenzione, ha svolto al proprio interno la progettazione di massima e preliminare ed ha altresì acquisito da terzi attività progettuali inerenti l'Opera da realizzare, facendole proprie, nonché attività di studio finalizzate alla progettazione dell'Opera;
 - ✓ a SdM spetterà il pagamento di un indennizzo per tali attività (comprensivo della maggiorazione del 10%), in quanto svolte dalla Società in adempimento degli obblighi di convenzione e non più fruibili in conseguenza della caducazione ex lege della concessione;
- ❖ pertanto, può confermarsi che la piena recuperabilità di tale attivo patrimoniale a seguito della caducazione del rapporto di concessione intervenuto per effetto dell'applicazione dell'art. 34-*decies* è anche conseguenza delle disposizioni della stessa norma;
- ❖ tuttavia, per ragioni conservative (o, se si vuole, di prudenza) SdM non ha per ora ritenuto di iscrivere tra le attività patrimoniali il diritto all'indennizzo del 10% previsto dall'art. 34-*decies*;
- ❖ anche con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene “agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione” dell'art. 34 *decies* Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012) nel Bilancio 2021, come nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, non stati effettuati accantonamenti nel Fondo Rischi ed Oneri;
- ❖ ciò in quanto tali indennizzi, stante l'ampiezza del disposto del comma 10 dell'art. 34 *decies*, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate in tale norma. Ne è conferma l'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015; si ricorda infatti che il Monitore Ambientale, all'indomani della caducazione, ha chiesto di avvalersi del procedimento previsto dall'art. 34 *decies* della Legge 221/2012, relativo al riconoscimento dell'indennizzo, sopra richiamato; la Società – ricevuta la richiesta da parte del Monitore Ambientale – svolse le relative verifiche ed inoltrò, tempestivamente nel settembre 2013, la documentazione di riferimento al competente Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti. Il procedimento disposto dalla disciplina speciale si è concluso con il pagamento da parte del MIT, nel dicembre 2015, dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale, quantificato in Euro 1.156.465,63 avendo detto contraente maturato corrispettivi complessivi per Euro 11.564.656,44.

- ❖ allo stesso modo, anche per quanto attiene alle pretese giudiziarie pervenute dagli ex principali Contraenti di SdM, non sono stati effettuati accantonamenti in quanto si è ritenuto che la Società non dovrà sostenere le eventuali passività in considerazione delle domande giudiziarie di manleva nei confronti del MIT e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che SdM ha presentato in via riconvenzionale e condizionata all'accoglimento delle domande di Eurolink e di Parsons nei propri atti di costituzione in giudizio;
- ❖ a considerazioni sostanzialmente analoghe si deve pervenire, in via di principio, per tutte quelle eventuali pretese di carattere indennitario o risarcitorio che venissero avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere urbanistico o espropriativo, segnatamente in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati ad espropri ovvero alle procedure prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità che si sono dovute necessariamente interrompere a seguito della caducazione *ex lege* del rapporto di concessione.
- ❖ Infine, si fa presente che tale impostazione bilancistica risulta peraltro conforme anche alle Linee guida emanate nel 2013 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze congiuntamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riportate nel precedente paragrafo 2b).

Tutto quanto precede è stato fondatamente assunto sino al Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2021, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 7 aprile 2022.

Per quanto attiene al mantenimento della medesima impostazione nel Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022 si è reso necessario esaminare la situazione a seguito delle nuove norme contenute nell'art. 1, commi da n. 487 a n. 493 della Legge 197/2022 e nel Decreto Legge 35/2023, entrate in vigore dopo la chiusura dell'esercizio 2022, riportata nel paragrafo seguente.

12) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: la revoca della liquidazione e le nuove norme per la ripresa della realizzazione dell'Opera

Dal 1° gennaio 2023 sono in vigore le nuove disposizione contenute nei commi da **n. 487 a n. 493** dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303), che hanno previsto:

- l) *La definizione di Opera prioritaria e di interessa nazionale – La reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri*

Con la prima disposizione (comma 487) viene dichiarato che *“Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria*

e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.”

E' stato altresì disposto che “Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.”

II) La sospensione dei giudizi per legge

Con il comma 488 è stato disposto che per il **periodo dal 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della Legge 197/2022) **e fino al 31 marzo 2023** (90 giorni dalla data di entrata in vigore) *“sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.”*

III) La sottoscrizione da parte di SdM della integrale rinuncia alle domande verso le PA

Con il comma 489 è stato disposto che **entro il 31 marzo 2023** (90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 197/2022) *“la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.”*

IV) L'autorizzazione conferita a SdM per definire la rinuncia da parte di Eurolink e di Parsons

Entro lo stesso termine – 31 marzo 2023 – **il comma 490 ha previsto l'autorizzazione della Stretto di Messina Spa** *“a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

V) La revoca – per legge – dello stato di liquidazione con contestuale avvicendamento del Commissario straordinario del Governo al Commissario liquidatore

Il comma 491 ha disposto che alla scadenza del suddetto termine (31 marzo 2023), indipendentemente dall'esito delle procedure previste dal precedente comma 490, **è revocato lo stato di liquidazione della Stretto di Messina Spa** *“con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.”*

Il comma 491 ha disposto altresì che *“Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del*

comma 492” e che “A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.”.

VI) L'assemblea degli azionisti per la nomina degli Organi sociali

Il comma 492 ha disposto che il Commissario straordinario del Governo entro il 30 aprile 2023 (30 giorni dalla revoca ex lege dello stato di liquidazione) **convochi l'Assemblea degli Azionisti** della Stretto di Messina S.p.A. “per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali” e che “Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491”.

VII) Il rafforzamento patrimoniale della società

In chiusura **il comma 493 prevede** che “Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società Stretto di Messina Spa, le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.”

Come segnalato nel prosieguo, il successivo decreto legge 35/2023 ha sostituito le società Anas e RFI con il Ministero dell'economia e delle finanze.

* * * * *

In base alle suddette disposizioni – alle quali hanno fatto seguito ulteriori norme in vigore dal 1° aprile 2023, emanate con il Decreto Legge 31 marzo 2023 n. 35, riportate nel prosieguo – si sono configurate due fasi: **la 1^a fase** ha riguardato il periodo fino al 31 marzo 2023 con la società SdM ancora in liquidazione e **la 2^a fase** riguardante il periodo decorrente dal 1° aprile 2023 con la revoca immediata della liquidazione, la contestuale permanenza del Commissario Liquidatore nella qualità di Commissario straordinario del Governo fino alla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 492 sopra riportato.

La prima fase – dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 – con SdM ancora in liquidazione

SdM ha dato immediato avvio, anche tramite i propri legali, alle attività concernenti sia la sottoscrizione della rinuncia di cui al **comma 489** sia l'autorizzazione per definire quanto previsto dal **comma 490**, adempimenti da espletare entro il suddetto termine del 31 marzo 2023.

In ottemperanza a quanto sopra, SdM ha quindi posto in essere le seguenti attività:

- **ha sottoscritto**, in data 16 marzo 2023 e notificato alle parti in causa il successivo 17 marzo, l'integrale rinuncia di cui al **comma 489** nei confronti della Presidenza del Consiglio e del MIT, parti pubbliche nel giudizio di appello promosso da Eurolink e nel giudizio di primo grado riassunto da Parsons, di cui si è riferito in precedenza;

- **si è attivata in ordine all'autorizzazione** di cui al **comma 490**, incontrando in data 10 febbraio 2023:
 - il Contraente Generale Eurolink S.c.p.A.-Webuild S.p.A. per definire il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma; in esito il CG, con nota del 14.02.2023, ha dato una disponibilità subordinata a diverse condizioni;
 - il Project Management Consultant Parsons Transportation Group Inc. per definire il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma; in esito il PMC, con nota del 16 febbraio 2023, ha dato disponibilità a diverse condizioni.

Anche, con riferimento alla predisposizione del “Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2022”, SdM ha immediatamente avviato le attività di elaborazione e, in tale ambito, come già sopra evidenziato, si è reso necessario svolgere approfondimenti, anche con il supporto dell'esperto che aveva reso parere in merito ai precedenti bilanci intermedi di liquidazione, per preservare il valore dell'investimento (per circa complessivi euro 312 milioni) effettuato da SdM negli Studi di fattibilità, nel Progetto preliminare (approvato dal CIPE con delibera 66/2003) e nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto; investimento che in tutti i precedenti bilanci societari risulta iscritto nell'attivo patrimoniale.

Tutto ciò fino al 31 marzo 2023, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 35 del 31 marzo 2023, in vigore dal 1° aprile 2023, contenente “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”.

La seconda fase – dal 1° aprile 2023 fino alla nomina degli Organi sociali – con SdM non più in liquidazione

Dal 1° aprile 2023, ai sensi del comma 491 sopra riportato, ha avuto immediato effetto, in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile, la **revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente** il Commissario Liquidatore, Prof. Vincenzo Fortunato, è rimasto in carica in qualità di **Commissario straordinario del Governo che scadrà con la nomina degli organi sociali di cui al comma 492 dell'art. 1 della Legge 197/2022.**

Il **Commissario straordinario** ha quindi **immediatamente espletato gli adempimenti** civilistici e societari inerenti e conseguenti alla revoca della liquidazione ed ha **proseguito nelle verifiche e valutazioni** – da condividere con la società di revisione e con il Collegio Sindacale – per elaborare, ai sensi delle norme del codice civile e dei principi contabili applicabili, il Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2022 mantenendo l'impostazione in continuità con la capitalizzazione di tutti i costi sostenuti da SdM.

Dal 1° aprile 2023 inoltre sono entrate in vigore le **disposizioni** emanate con il **Decreto Legge 31 marzo 2023 n. 35** che definiscono il percorso della ripresa delle attività sia con riferimento alla società Stretto di Messina sia per quanto riguarda il progetto dell'Opera e i principali Contraenti della Società, già affidatari.

Riguardo alla Società – il rapporto concessorio – i costi del Progetto

SdM viene definita (eliminando la qualifica di organismo di diritto pubblico e, nell'oggetto sociale, l'attività all'estero) "**società in house**" ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e se ne conferma il **ruolo di Concessionaria** disponendo la ripresa della concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.

In tale ambito viene, in particolare, previsto (art. 2, comma 8, lettera c, D.L. 35/2023) che nel **nuovo piano economico finanziario della concessione** sono individuati:

- 1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e contributi a favore della concessionaria;
- 2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;
- 3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;
- 4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima;
- 5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale.

Per le suddette finalità, il **MIT è autorizzato** a sottoscrivere con la società concessionaria **uno o più atti aggiuntivi** alla convenzione.

I predetti atti aggiuntivi disciplinano tra l'altro (art. 2, comma 8, D.L. 35/2023):

- a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

- b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;
- c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nei termini sopra riportati.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1158/1971, **un accordo di programma** per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.

Riguardo alla compagine azionaria – ingresso del MEF

Inoltre, il decreto legge 35/2023, modificando in alcune parti la Legge speciale 1158/1971, costituiva della Stretto di Messina S.p.A., **dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze detenga almeno il 51% del capitale**, autorizzando l'Anas a **trasferire al MEF** una quota della propria partecipazione al capitale sociale. Gli altri azionisti restano quindi gli attuali Anas, Rete Ferroviaria Italiana, la Regione Calabria e la Regione Siciliana.

Il controllo analogo e competenze del MIT

Viene altresì disposto il **“controllo analogo” da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** e a tal fine **lo statuto dovrà definire** particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il MIT svolge la vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della **Struttura tecnica di missione** per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al MIT compete altresì la nomina, con decreto, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo agli organi sociali

Vengono previste **nuove regole per le nomine degli organi sociali, deliberate dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364 c.c. tenendo conto delle designazioni riservate agli azionisti e al MIT**, secondo le nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il **Consiglio di Amministrazione**, esso passa da undici a **cinque componenti**, di cui due (con funzioni rispettivamente di presidente e di amministratore delegato) designati dal MEF d'intesa con il MIT, uno designato congiuntamente da Anas e RFI, gli altri due designati rispettivamente dalla Regione Calabria e dalla Regione Siciliana.

Con riferimento al Collegio Sindacale, è stata prevista la designazione di un membro effettivo, con funzioni di presidente, e di un membro supplente da parte del MEF d'intesa con il MIT; la designazione congiunta tra Anas e RFI di un membro effettivo e del secondo membro supplente; la designazione congiunta tra la Regione Calabria e la Regione Siciliana del terzo membro effettivo.

Entro 30 giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria deve **adeguare il proprio statuto** alle disposizioni di cui al D.L. 35/2023.

Lo statuto della società deve prevedere che **oltre l'ottanta per cento del fatturato** sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.

Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che il **MEF di concerto con il MIT adotti una o più direttive** con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali.

All'esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della legge 1158/1971.

In considerazione delle suddette modifiche nell'azionariato e nel controllo, il **Commissario straordinario di SdM, con lettera del 27 aprile 2023** ha chiesto alle Autorità interessate **indicazioni circa i tempi di emanazione delle suddette direttive** volte anche alla formalizzazione del trasferimento azionario in capo al MEF, così da poter convocare senza indugio l'Assemblea degli Azionisti; convocazione che il comma 492 della legge 197/2022, emanata precedentemente al D.L. 35/2023, aveva previsto entro il 30 aprile 2023.

Il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria

Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il **MEF, d'intesa con il MIT, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale** o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale.

Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.

le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della **Struttura tecnica di missione** per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al MIT compete altresì **la nomina, con decreto, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nomina del Commissario Straordinario con DPCM

Su proposta del **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze**, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina, **con DPCM**, un **commissario straordinario** qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta dal MIT.

Il **Commissario Straordinario** opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il **Commissario Straordinario** si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nomina del Comitato Scientifico con decreto del MIT

Il comma 6 dell'art. 4 della Legge 1158/1971 già prevede la costituzione di un Comitato Scientifico, con oneri a carico della società concessionaria, composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.

Il decreto legge 35/2023 **ne modifica le modalità di nomina, ora effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, confermandone i compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Viene previsto che il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti.

Entro 30 giorni dalla nomina degli organi sociali, il MIT provvede alla costituzione del Comitato scientifico.

Riguardo al riavvio delle attività

L'art. 3 del decreto legge 35/2023 contiene una parte dedicata al riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera, di cui si riferisce nel paragrafo 14) riguardante l'evoluzione prevedibile della gestione.

Qui si fa richiamo alla previsione dell'art. 3 sull'inserimento dell'Opera **nell'Allegato infrastrutture del DEF** con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. Al riguardo si segnala che l'Opera **"Ponte sullo Stretto di Messina"** è stata inserita, in coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (opera prioritaria e di preminente interesse nazionale) **nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza – DEF 2023, approvato in data 28 aprile 2023.**

Nel Focus strategico dedicato al Ponte viene affermato, tra l'altro, che l'opera si inserisce nel **tracciato del Corridoio multimodale Scandinavo-Mediterraneo** e che la sua realizzazione è ritenuta pertanto funzionale al processo di integrazione europeo di libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti (disciplinata all'art. 4, paragrafo 2, lettera g), e nel titolo VI del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 90-100). Il Governo ritiene che la realizzazione del collegamento, oltre ad abbattere sensibilmente i tempi di percorrenza, avrà un impatto significativo sulla riduzione della CO2 e degli altri gas climalteranti, generati dalle attuali modalità di attraversamento. L'Opera avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica europea di coesione, in quanto capace di "ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite".

Nel dettaglio, **l'Allegato rileva che il costo complessivo dell'opera** è stato oggetto di analisi per una stima di aggiornamento ed attualizzazione. Dalle valutazioni effettuate si rileva che le opere che si dovranno realizzare saranno quelle già ricomprese nel progetto oggetto del contratto di concessione, comprendenti l'attraversamento dello specchio d'acqua e le connessioni a terra alle strutture esistenti, per rendere funzionale l'opera. A queste si dovranno sommare opere complementari e di miglioramento ed ottimizzazione delle connessioni con le reti infrastrutturali attuali, sia ferroviarie che stradali, da far realizzare a RFI ed ANAS.

Il costo dell'opera oggetto di concessione in base agli aggiornamenti svolti risulta, pertanto, di **13,5 miliardi di euro**. Si stima, inoltre, che le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del **contratto di programma con RFI**, avranno **un costo di 1,1 miliardi di euro**. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS.

E' stato quindi rilevato che ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, queste **dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio 2024.**

Al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle **Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione**; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale: saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – CEF (partecipazione al bando entro settembre 2023).

Audizione informale del 17 aprile 2023 - Camera dei Deputati
Commissioni Riunite Ambiente e Trasporti

Si informa infine che nel corso dell'esame parlamentare di conversione in legge del D.L. n. 35/2023, **SdM è stata convocata in audizione dinanzi alle Commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori pubblici (VIII) e Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (IX)** della Camera dei Deputati, tenutasi in data 17 aprile 2023.

13) Recuperabilità del valore degli «Investimenti» sostenuti da SdM e mantenimento dell'impostazione assunta nei precedenti bilanci

Come evidenziato in precedenza, all'indomani dell'entrata in vigore delle norme contenute nella Legge 197/2022, SdM ha immediatamente avviato le attività di elaborazione del "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2022" che, inizialmente, si riteneva di poter definire e far approvare dall'Assemblea entro il 31 marzo 2023, prima della revoca dello stato di liquidazione.

Tuttavia, come più volte riferito nella precedente trattazione, alla luce delle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2023 che hanno previsto, tra l'altro, **la rinuncia da parte di SdM** alle domande giudiziarie nei confronti delle parti pubbliche, è emersa la necessità di effettuare approfondimenti e valutazioni anche con il supporto del professionista che aveva reso parere per la redazione del primo bilancio intermedio di liquidazione.

Si trattava in particolare di verificare **se si potesse mantenere l'iscrizione nell'attivo patrimoniale del valore dell'investimento (per circa complessivi euro 312 milioni)** effettuato da SdM negli Studi di fattibilità, nel Progetto preliminare (approvato dal CIPE con delibera 66/2003) e nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto; ciò, in continuità con l'impostazione di tutti i precedenti bilanci d'esercizio della Società e come anche attestato nelle Linee Guida interministeriali del 2013 sulle misure di conservazione e protezione di tutti gli elaborati progettuali.

Le disposizioni di dettaglio che si attendevano sono state emanate con il **Decreto Legge 35 del 31 marzo 2023, in vigore dal 1° aprile 2023**, e, come sopra illustrato, hanno espressamente confermato la SdM nel ruolo di Concessionaria del MIT prevedendo l'aggiornamento della Convenzione "riattivata" con l'inserimento nel relativo Piano Economico Finanziario anche dei *"costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima"*.

Detta previsione oltre ad essere inserita nel punto 4, lettera c), comma 8 dell'art. 2 (Rapporto di concessione), è stata ripetuta nel comma 6 dell'art. 4 (Disposizioni finali) che, infatti, prevede che *“I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione”*.

Non appena entrato in vigore il decreto legge 35/2023, il **professionista esperto di SdM ha rilasciato in data 3 aprile 2023 una specifica nota** con la quale, ad un esame *prima facie* del decreto stesso, si ritenevano permanere i presupposti per considerare interamente recuperabile nel bilancio intermedio di liquidazione di SdM al 31 dicembre 2022 i costi capitalizzati del “Progetto”. Nel riservarsi di completare il parere si raccomandava, naturalmente, di dare puntuale informativa nel fascicolo di bilancio sulle nuove norme ed i loro effetti nonché di seguire da vicino l'evolversi degli eventi in occasione delle prossime rendicontazioni periodiche e verificare, di volta in volta, l'eventuale ricorrenza dei presupposti di una svalutazione.

La nota è stata subito trasmessa agli Azionisti, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione per **consentire le rispettive valutazioni e verifiche**, in considerazione della precisazione inserita nella norma che i costi sostenuti da inserire nell'aggiornamento del PEF sono quelli funzionali al riavvio dell'Opera.

In merito, nell'ambito delle valutazioni svolte da Anas, è stata acquisita una **nota Italferr in data 04.04.2023 sul “progetto dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e sulla sua funzionalità al riavvio dell'opera”**, dalle cui conclusioni emerge che “dall'esame delle modifiche normative intervenute successivamente alla redazione del progetto definitivo dell'Opera, nonché delle richieste formulate nell'ambito dell'iter autorizzatorio, può affermarsi che le modifiche/integrazioni necessarie per adeguare il progetto medesimo sono tali da non alterarne l'impianto e la consistenza e che, pertanto, lo stesso può essere ritenuto funzionale al riavvio dell'Opera e potrà essere quindi utilmente impiegato per lo sviluppo del successivo livello progettuale previsto dall'attuale quadro di riferimento normativo”.

Si è provveduto quindi ad analizzare i costi che via via sono stati sostenuti da SdM e **interamente capitalizzati** nei bilanci societari, configurati come “un unicum” sia relativamente al **Progetto Preliminare**, che è stato approvato con delibera CIPE del 1° agosto 2003, sia relativi alla redazione del **Progetto Definitivo**, approvato dal CdA di SdM del 29 luglio 2011 e presentato al MIT per la procedura istruttoria che, nel 2012, era pressoché conclusa.

Coerentemente, **l'intero importo dei costi capitalizzati è stato rendicontato al MIT** dopo la messa in liquidazione con Lettera SdM del 14 novembre 2013, valore interamente mantenuto nell'attivo patrimoniale in tutti i bilanci intermedi di liquidazione. Si consideri ancora che **tutti i costi erano stati inseriti nel Piano Economico Finanziario** allegato alla Convenzione tra il MIT e SdM, nell'ultimo aggiornamento effettuato con Atto Aggiuntivo del 2009.

Tali argomentazioni sono supportate dal **parere reso in data 10 maggio 2023** (acquisito al Prot. SdM-86-I in data 11.05.2023) **dal professionista esperto** che – in esito ad un’analisi della situazione e degli scenari – conclude ritenendo che **permangano i presupposti per considerare - ad oggi - interamente recuperabili i costi del Progetto capitalizzati per l’importo di € 312,4/milioni** ed iscritti tra i «Beni in concessione–Immobilizzazioni in corso» sia nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022 sia nel bilancio finale di liquidazione al 31 marzo 2023 in corso di preparazione.

In merito a detto “bilancio finale di liquidazione al 31 marzo 2023”, si precisa che, ai sensi del principio contabile OIC5, viene configurato come “rendiconto della gestione dei liquidatori” e, quale atto interno, sarà consegnato agli amministratori di prossima nomina.

Le ragioni delle suddette conclusioni sono **rappresentate nel parere in modo ampio** e si riportano in sintesi.

Il primo aspetto parte dallo scenario verso il quale tendono le nuove norme prevedendo che SdM e i soggetti affidatari realizzino in continuità l’opera raggiungendo l’intesa di **“transazione tombale”** posta come preconditione alla riattivazione dei contratti. Infatti, senza tale transazione i contratti caducati non potrebbero riprendere vita.

Al riguardo, come richiamato nel precedente paragrafo 11), SdM, fin dalla sua messa in liquidazione il 14 maggio 2013, e nonostante il venir meno del rapporto di concessione, ha mantenuto il valore del “Progetto”, considerandolo quindi recuperabile, in virtù di due fondamentali presupposti tra loro indipendenti e concorrenti, argomentandone i motivi:

1. SdM ha promosso un’azione di risarcimento del danno nei confronti del Contraente Generale (e dei suoi soci considerati solidalmente responsabili) a motivo dell’illegittimo recesso esercitato che ha generato la caducazione della concessione;
2. SdM ha ritenuto comunque di aver diritto dai soggetti pubblici concedenti all’indennizzo ai sensi dell’art. 34-decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio.

Detto secondo presupposto è venuto meno in quanto il Commissario Liquidatore, ottemperando alle previsioni di cui al comma 489 della legge 197/2022, ha rinunciato, come riferito nei precedenti paragrafi 4) e 12) “... alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa”.

Relativamente al contenzioso in essere nei confronti del CG seppur è stato rigettato nel 2018 la Società ha presentato ricorso in appello e nonostante il risultato sia ad oggi indeterminabile è un ulteriore elemento a supporto della recuperabilità del costo.

Il secondo aspetto attiene **all’analisi dei costi sostenuti da SdM e se siano tutti funzionali al riavvio delle attività di realizzazione** dell’opera per essere inseriti – quindi recuperabili – nel Piano Economico Finanziario, come previsto dal D.L. 35/2023.

In merito il **parere**, sotto il profilo logico-sistematico, ha esaminato l'ammontare, la composizione, la natura e la cronologia dei costi sostenuti e **capitalizzati nell'attivo immobilizzato di SdM** così come analiticamente esposti anche nella richiesta (dell'allora) indennizzo formulata da SdM al MEF e al MIT con la **lettera del 14 novembre 2013**, ivi incluso il relativo allegato. In tale lettera SdM ha qualificato senza incertezze le prestazioni rese – tutte, senza eccezioni - come «in funzione della realizzazione dell'opera del collegamento viario e ferroviario fra Sicilia e Continente» ai sensi della legge istitutiva del 1971 (e s.m.i.). Nulla a questo proposito è mai stato contestato a SdM né da parte dei Pubblici Poteri e, segnatamente, dal MIT, soggetto concedente, né da parte degli azionisti o di altri stakeholder e ciò (i) sia con riferimento alla loro inerenza e funzionalità rispetto al Progetto che oggi viene fatto «rivivere» dalle nuove norme senza soluzione di continuità (ii) sia con riferimento al loro importo.

Nell'allegato alla richiamata lettera del 14.11.2013, l'intera vita della concessionaria SdM – dalla sua costituzione fino alla messa in liquidazione - veniva suddivisa in sei diverse fasi e, per ciascuna di esse, venivano forniti, anche con tabelle e grafici, l'elenco delle attività svolte, sia proprie sia dei soggetti affidatari, delle interlocuzioni/autorizzazioni intervenute e dei relativi costi sostenuti in ciascuna delle sei fasi. Con il parere sono state verificate tutte le fasi ed anche per quella riferita agli anni 2007-2008 (Fase IV) nei quali l'attività fu sospesa per l'orientamento politico governativo di considerare l'opera Ponte "opera non prioritaria", i relativi costi sono da ritenersi compresi rilevando che la sospensione dell'attività è stata temporanea e che i costi si riferivano alla gestione degli impegni e delle obbligazioni pregresse generate dal Progetto e che sono risultati necessari allo sviluppo delle fasi successive.

Per effetto delle nuove norme emanate con la Legge 197/2022 e con il D.L. 35/2023, l'iter del Progetto riprende esattamente da dove era stato interrotto col ripristino dello status quo ante sia per la concessionaria sia per i soggetti affidatari, ivi inclusa la reviviscenza del progetto definitivo approvato da SdM il 29 luglio 2011.

E se i costi capitalizzati, che non si sono più modificati dalla data di messa in liquidazione di SdM, erano «funzionali» già allora essi lo sono ancora, a fronte di un Progetto che riprende vita esattamente da dove si era interrotto.

Anche sotto il diverso profilo tecnico-ingegneristico, il parere è arrivato ad una conclusione analoga.

Infatti, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha chiesto a Italferr, società d'ingegneria del gruppo, di esprimersi sul Progetto già esistente.

Ebbene nella sua Relazione intitolata: «Considerazioni tecniche sul Progetto dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e sulla sua funzionalità al riavvio dell'opera» rilasciata il 4 aprile 2023, Italferr conclude come segue:

«Dall'esame delle modifiche normative intervenute successivamente alla redazione del progetto definitivo dell'Opera, nonché delle richieste formulate nell'ambito dell'iter autorizzatorio, può affermarsi che le modifiche/integrazioni necessarie per adeguare il progetto medesimo sono tali da non alterarne l'impianto e la consistenza e che, pertanto, lo

stesso può essere ritenuto funzionale al riavvio dell'Opera e potrà essere quindi utilmente impiegato per lo sviluppo del successivo livello progettuale previsto dall'attuale quadro di riferimento normativo.»

In ragione di tutto quanto precede, anche sulla base delle conclusioni del parere pro-veritate sopra illustrato, SdM, nel “bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2022” mantiene, in continuità l'impostazione dei precedenti bilanci societari con i costi del Progetto capitalizzati per l'importo di € 312,4/milioni ed iscritti tra i «Beni in concessione–Immobilizzazioni in corso».

Non può tutta via escludersi, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del menzionato decreto-legge n. 35/2023, che in futuro - avuto riguardo alle attività da svilupparsi ai sensi del medesimo decreto anche ai fini della presentazione del PEF al Concedente MIT e ad esito del processo valutativo - possano rendersi necessari adeguamenti al valore del progetto.

14) Evoluzione prevedibile della gestione aziendale - Rischi e incertezze

Le nuove disposizioni della Legge 197/2022 e del Decreto Legge 35/2023, prevedono numerose ed articolate attività da parte di tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che i privati contraenti, per la ripresa della progettazione e realizzazione dell'Opera. Si richiamano in estrema sintesi alcuni adempimenti del 2023:

Aggiornamento dello Statuto sociale e aumenti di capitale

- Entro 30 giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, si dovrà provvedere **all'adeguamento dello statuto sociale** valutando se la delibera possa essere adottata dal Consiglio al quale è attribuita la competenza per gli adeguamenti a norme di legge oppure, nel caso vi siano ulteriori modifiche, la delibera dovrà essere sottoposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti.
- All'Assemblea straordinaria dovranno essere sottoposti gli **aumenti del capitale** sociale già autorizzati dalle norme al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria.

Accordo di programma MIT, MEF, SdM e Soci

- Si prevede la stipula dell'**accordo di programma tra il MIT e il MEF con la società concessionaria e con i Soci** per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.

Atto aggiuntivo tra MIT e SdM

- Si prevede la sottoscrizione tra il MIT e SdM di **uno o più atti aggiuntivi** alla Convenzione di concessione del 2003, e successivo Addendum del 2009, con l'allegato Piano Economico Finanziario.

Atti aggiuntivi tra SdM e i contraenti caducati ai sensi dell'art. 34 decies

- Viene previsto che la **società concessionaria** e il **contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono**, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti** subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, D.L. 35/2023 – sopra richiamata – e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diverse rinunzie.
- Già a decorrere dal 1° aprile 2023, la **società concessionaria è autorizzata** a sottoscrivere con il contraente generale **atti negoziali non onerosi, prodromici** alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi suddetti, aventi ad oggetto:
 - a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
 - c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
 - d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.

Contratti di programma con RFI e con Anas

- Viene previsto che in sede di aggiornamento annuale del **contratto di programma con RFI S.p.a.** e in sede di sottoscrizione del **nuovo contratto di programma con ANAS S.p.a.** sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.

L'iter di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo

- Viene previsto che il **progetto definitivo dell'opera**, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, sia integrato da una **relazione del progettista**, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. **La relazione del progettista**, corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, **deve essere trasmessa** per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, **previo parere del Comitato scientifico** di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.

- Successivamente, all'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria deve trasmettere tempestivamente il progetto definitivo e la relazione del progettista al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una **conferenza di servizi** alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6. **La conferenza di servizi ha finalità istruttorie** e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Vengono indicate le fasi delle attività e delle competenze della conferenza di servizi a conclusione della quale il **Ministero delle infrastrutture e trasporti verifica** la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale;
- il **MIT trasmette al CIPESS** atti e documenti per l'approvazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, che sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
- **L'approvazione del progetto esecutivo** verrà adottata dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il Comitato Scientifico di cui la stessa viene dotata, secondo quanto previsto dell'articolo 4, comma 3 e comma 6 della legge n. 1158 del 1971.

* * * * *

Infine, facendo richiamo all'art. 2428, comma I e comma III punto 6) del codice civile, si segnala che, con riferimento ai rischi finanziari, la Società – come nei precedenti esercizi – non ha fatto ricorso a strumenti finanziari di cui all'art. 2428 punto 6-bis del c.c. (futures, options, swaps, forwards, o assimilabili).

Inoltre non si è proceduto alla determinazione degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari della Società in considerazione delle peculiari caratteristiche gestionali della stessa e del loro irrilevante contributo alla comprensione della situazione societaria e dell'andamento e del risultato della gestione.

15) Conclusioni sulla chiusura del Bilancio 2022

Signori Azionisti,

si sottopone al Vostro esame il “Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022” costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.

I documenti di bilancio sono corredati dall’attestazione, da parte del Commissario Liquidatore e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il risultato economico evidenzia **un utile di esercizio di Euro 329.160**, costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (Euro 786.446) al netto dei costi di competenza dell’esercizio (Euro 440.651) e delle imposte dell’esercizio (Euro 16.635).

In conclusione, si invitano gli Azionisti:

- a) ad approvare il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dalla presente Relazione sulla gestione;
- b) a destinare l’utile di esercizio di Euro 329.160:
 - a riserva legale pari al 5 %: Euro 16.458
 - al nuovo esercizio per la differenza: Euro 312.702

Roma, 11 maggio 2023

Stretto di Messina S.p.A.
Il Commissario straordinario del Governo
Vincenzo Fortunato

Stretto di Messina S.p.A. STATO PATRIMONIALE ATTIVO (importi espressi in unità di euro)	Bilancio al 31/12/2022	Bilancio al 31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
ALTRI BENI MATERIALI		
4) altri beni:		
Macchine ufficio elettroniche	7.051	1.880
BENI IN CONCESSIONE:		
5) immobilizzazioni in corso e acconti:		
Ponte sullo Stretto di Messina	312.355.663	312.355.663
Totale immobilizzazioni materiali	312.362.714	312.357.543
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) crediti:		
d-bis) verso altri	20.658.021	20.658.021
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>20.658.021</i>	<i>20.658.021</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale immobilizzazioni finanziarie	20.658.021	20.658.021
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	333.020.735	333.015.564
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI		
5-bis) crediti tributari	3.510.610	4.339.964
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>3.510.610</i>	<i>4.339.964</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5-quater) verso altri	2.021.588	2.021.796
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>2.021.588</i>	<i>2.021.796</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale crediti	5.532.198	6.361.760
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	115.681.582	114.925.383
3) denaro e valori in cassa	552	506
Totale disponibilità liquide	115.682.134	114.925.889
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	121.214.332	121.287.649
D) RATEI E RISCONTI	471.457	116.351
TOTALE ATTIVO	454.706.524	454.419.564

Stretto di Messina S.p.A. STATO PATRIMONIALE PASSIVO (importi espressi in unità di euro)	Bilancio al 31/12/2022	Bilancio al 31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	383.179.794	383.179.794
IV) Riserva legale	352.682	350.328
VI) Altre riserve:		
Versamento soci in c/capitale	2.762.701	2.762.701
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	2.617.616	2.572.875
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	329.160	47.095
Rettifiche di liquidazione	(2.853.111)	(2.853.111)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	386.388.842	386.059.682
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	25.087	25.087
4) altri	5.000.000	5.000.000
per costi ed oneri di liquidazione	15.803	15.803
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.040.890	5.040.890
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
7) debiti verso fornitori	24.441.996	24.460.363
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	24.441.996	24.460.363
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	0
11) debiti verso controllanti	80.630	93.717
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	80.630	93.717
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	0
12) debiti tributari	913	
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	913	
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	
14) altri debiti	254.684	266.343
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	254.684	266.343
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	0
TOTALE DEBITI	24.778.223	24.820.423
E) RATEI E RISCONTI	38.498.569	38.498.569
TOTALE PASSIVO	454.706.524	454.419.564

Stretto di Messina S.p.A. CONTO ECONOMICO (importi espressi in unità di euro)	2022	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) altri ricavi e proventi	0	1.138
Totale valore della produzione	0	1.138
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.040	267
7) per servizi	350.936	450.940
8) per godimento di beni di terzi	79.544	77.621
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle svalutazioni materiali	1.039	209
14) oneri diversi di gestione	8.092	4.439
Totale costi della produzione	440.651	533.476
Differenza tra valore e costi della produzione	(440.651)	(532.338)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari:	800.787	625.976
<i>d) proventi diversi:</i>		
<i>interessi e commissioni da altri e proventi vari</i>	800.787	625.976
17) interessi e altri oneri finanziari	14.341	46.381
<i>interessi e commissioni ad altri ed oneri vari</i>	14.341	46.381
Totale proventi ed oneri finanziari	786.446	579.595
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	345.795	47.257
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a) correnti	16.635	162
Totale imposte sul reddito d'esercizio	16.635	162
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	329.160	47.095

Stretto di Messina S.p.A. RENDICONTO FINANZIARIO (importi espressi in unità di euro)	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita dell'esercizio)	329.160	47.095
Imposte sul reddito	16.635	162
Interessi passivi/(attivi)	(786.446)	(579.595)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(440.651)	(532.338)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti al fondo TFR	0	0
Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.039	209
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>1.039</i>	<i>209</i>
2. Flusso finanziario prime delle variazioni del capitale circolante netto	(439.612)	(532.129)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti verso controllanti	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	829.354	(296.111)
Decremento/(incremento) degli altri crediti	208	(3.130)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(355.106)	299.795
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(18.367)	(98.961)
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllanti	(13.087)	(14.539)
Incremento/(decremento) dei debiti tributari	913	0
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) degli altri debiti	(11.659)	4.246
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>432.256</i>	<i>(108.700)</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(7.356)	(640.829)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi (passivi)/attivi	786.446	579.595
(Imposte sul reddito)	(16.635)	(162)
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>769.811</i>	<i>579.433</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	762.455	(61.396)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali	(6.210)	(2.090)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali	0	0
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	0	(21)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(6.210)	(2.111)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	756.245	(63.507)
Disponibilità liquide a inizio periodo	114.925.889	114.989.396
Disponibilità liquide a fine periodo	115.682.134	114.925.889

STRETTO DI MESSINA S.P.A.

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

CRITERI DI REDAZIONE

Occorre premettere che dal 1° aprile 2023 la Società non è più in stato di liquidazione a seguito della revoca della stessa disposta dalla Legge 197/2022, art. 1, comma 491, nell'ambito delle nuove norme volte alla ripresa delle attività per la realizzazione del "collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria".

Le nuove disposizioni si pongono successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022 che si è svolto in stato di liquidazione e che non ha registrato modifiche nel quadro normativo pertanto il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022 della Stretto di Messina S.p.A. (SdM) è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015) con cui è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Tanto premesso il bilancio in oggetto è stato elaborato in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C., come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio.

Il presente Bilancio è stato redatto tenendo conto, in particolare, del **Principio contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione"** applicabile ad una impresa in liquidazione, che ha riguardato la Stretto di Messina S.p.A. fino al 31 marzo 2023.

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l'analisi e, ove necessario, l'interpretazione dei dati esposti, anche in nesso con le insorgenze che potrebbero riguardare il patrimonio sociale e contiene le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice civile. Inoltre, vengono rese le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del documento contabile. In essa viene illustrata l'adozione dei criteri liquidatori di valutazione e viene fornita giustificazione degli stanziamenti effettuati al *Fondo per costi ed oneri di liquidazione* previsto dall'OIC 5 e della relativa movimentazione.

Si fa presente che, per esigenze di chiarezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché per agevolare la comparabilità dei dati, SdM ha mantenuto gli stessi schemi di bilancio, in continuità rispetto ai precedenti esercizi. Ciò in linea con il medesimo OIC 5 che individua l'opportunità di continuare ad utilizzare, anche durante il periodo liquidatorio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del c.c..

Lo Stato patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario (previsto dall'art. 2425-ter del c.c.) sono stati redatti in unità di Euro, mentre la Nota Integrativa è stata redatta in migliaia di Euro come previsto dall'art. 2423, comma VI, del Codice civile.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Come in precedenza accennato, il presente Bilancio è stato redatto in conformità al dettato del Principio Contabile OIC 5 “Bilanci di Liquidazione”, applicabile ad una impresa in liquidazione.

Ai sensi dell’OIC 5 tutti i bilanci di liquidazione, sono “bilanci straordinari”, che hanno finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio ordinario d’esercizio.

Ai bilanci di una società in liquidazione non sono più applicabili infatti i c.d. “postulati di bilancio” cui all’articolo 2423-bis del c.c. né i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del c.c.

Peraltro, anche ai bilanci di liquidazione si applicano le c.d. “*clausole generali*” di bilancio previste dall’articolo 2423, comma II, del c.c.. Si tratta in particolare dell’obbligo di:

1. redazione del bilancio secondo “chiarezza” e;
2. rappresentazione “veritiera” e “corretta” delle relative informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche.

I criteri di liquidazione utilizzati per la redazione del bilancio prevedono:

- per le attività: il probabile valore di realizzo (conseguibile entro un termine ragionevolmente breve);
- per le passività: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.

Con riferimento a tali criteri, infatti, il paragrafo 2.3 dell’OIC 5 prevede che l’abbandono dei “criteri di funzionamento” propri del bilancio d’esercizio ed il passaggio ai “criteri di liquidazione” debba realizzarsi a partire dalla data di inizio della gestione liquidatoria così come il processo contrario di revoca della liquidazione deve avvenire contabilmente dalla data di efficacia della revoca.

Valutazioni sulla recuperabilità dei costi sostenuti relativamente all’Investimento Principale

Nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione - come illustrato nella Relazione sulla gestione (v. paragrafo 11) - si riteneva pienamente realizzabile, tenendo anche conto degli approfondimenti svolti in materia dalla Società e dei pareri acquisiti, il valore dei cespiti capitalizzati relativi all’Investimento principale; ciò in quanto:

- (i) SdM ha promosso un’azione di risarcimento del danno nei confronti del Contraente Generale (e dei suoi soci considerati solidalmente responsabili) a motivo dell’illegittimo recesso esercitato, come meglio illustrato nella Relazione sulla Gestione;
- (ii) SdM ritiene comunque di aver diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 34-*decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a seguito della caducazione *ex lege* del rapporto concessorio;

- (iii) anche qualora il citato art. 34-*decies* fosse dichiarato illegittimo per una pronuncia di incostituzionalità o per effetti equivalenti: a) si dovrebbe applicare il robusto sistema di «garanzie» economico-finanziarie assicurato dalla Convenzione del 2003 (e s.m.i.) tra la Società e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vigente fino all'entrata in vigore del 34-*decies*; o b) non potrebbe che applicarsi l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogato).

Tanto richiamato, a seguito dell'emanazione delle nuove norme sulla ripresa delle attività di realizzazione dell'Opera, contenute nella Legge 197/2022, art. 1, comma da n. 487 a n. 493, e nel Decreto Legge 35/2023, **si è reso necessario svolgere approfondimenti e valutazioni, anche con il supporto del professionista che aveva reso parere per la redazione del primo bilancio intermedio di liquidazione, per verificare la recuperabilità del valore degli «Investimenti» sostenuti da SdM e mantenere l'impostazione assunta nei precedenti bilanci.**

Si richiama in particolare quanto illustrato nel paragrafo 13) della Relazione sulla gestione, nel quale viene affermato, **anche sulla base delle conclusioni del parere pro-veritate, che SdM nel “bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2022” mantiene i costi del Progetto capitalizzati nel corso dei precedenti esercizi per un importo pari ad € 312,4/milioni, iscritti tra i «Beni in concessione–Immobilizzazioni in corso».**

Le ragioni delle suddette conclusioni sono **rappresentate in modo ampio nel parere rilasciato in data 10 maggio 2023** (acquisito al Prot. SdM-86-I in data 11.05.2023) e si riportano in sintesi.

Il primo aspetto parte dallo scenario verso il quale tendono le nuove norme prevedendo che SdM e i soggetti affidatari realizzino in continuità l'opera raggiungendo l'intesa di **“transazione tombale”** posta come preconditione alla riattivazione dei contratti. Infatti, senza tale transazione i contratti caducati non potrebbero riprendere vita.

Al riguardo, come sopra riportato, SdM, fin dalla sua messa in liquidazione il 14 maggio 2013, e nonostante il venir meno del rapporto di concessione, ha mantenuto il valore del “Progetto”, considerandolo quindi recuperabile, in virtù di due fondamentali presupposti tra loro indipendenti e concorrenti, argomentandone i motivi:

1. SdM ha promosso un'azione di risarcimento del danno nei confronti del Contraente Generale (e dei suoi soci considerati solidalmente responsabili) a motivo dell'illegittimo recesso esercitato che ha generato la caducazione della concessione;
2. SdM ha ritenuto comunque di aver diritto dai soggetti pubblici concedenti all'indennizzo ai sensi dell'art. 34-*decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio.

Detto secondo presupposto è venuto meno in quanto il Commissario Liquidatore, ottemperando alle previsioni di cui al comma 489 della legge 197/2022, ha rinunciato, come riferito nella Relazione sulla gestione nei paragrafi 4) e 12) “...alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa”.

Pertanto, nella remota ipotesi che l'accordo sulla predetta «transazione tombale» non fosse raggiunto, **la recuperabilità dei costi capitalizzati nel Progetto resterebbe comunque ancorata, per SdM, sul primo presupposto** dato dalla causa di risarcimento del danno, tutt'ora in essere in appello nei confronti del CG (+ altri), di cui si è riferito nel precedente paragrafo 4).

Il secondo aspetto attiene **all'analisi dei costi sostenuti da SdM e se siano tutti funzionali al riavvio delle attività di realizzazione** dell'opera per essere inseriti – quindi recuperabili – nel Piano Economico Finanziario, come previsto dall'art. 2 del D.L. 35/2023.

In merito il **parere**, sotto il profilo logico-sistematico, ha esaminato l'ammontare, la composizione, la natura e la cronologia dei costi sostenuti e **capitalizzati nell'attivo immobilizzato di SdM** così come analiticamente esposti anche nella richiesta (dell'allora) indennizzo formulata da SdM al MEF e al MIT con la **lettera del 14 novembre 2013**, ivi incluso il relativo allegato. In tale lettera SdM ha qualificato senza incertezze le prestazioni rese - tutte, senza eccezioni - come «funzionali alla realizzazione dell'opera» ai sensi della legge istitutiva del 1971 (e s.m.i.). Nulla a questo proposito è mai stato contestato a SdM né da parte dei Pubblici Poteri e, segnatamente, dal MIT, soggetto concedente, né da parte degli azionisti o di altri stakeholder e ciò (i) sia con riferimento alla loro inerenza e funzionalità rispetto al Progetto che oggi viene fatto «rivivere» dalle nuove norme senza soluzione di continuità (ii) sia con riferimento al loro importo.

Nell'allegato alla richiamata lettera del 14.11.2013, l'intera vita della concessionaria SdM – dalla sua costituzione fino alla messa in liquidazione - veniva suddivisa in sei diverse fasi e, per ciascuna di esse, venivano forniti, anche con tabelle e grafici, l'elenco delle attività svolte, sia proprie sia dei soggetti affidatari, delle interlocuzioni/autorizzazioni intervenute e dei relativi costi sostenuti in ciascuna delle sei fasi. Con il parere sono state verificate tutte le fasi ed anche per quella riferita agli anni 2007-2008 (Fase IV) nei quali l'attività fu sospesa per l'orientamento politico governativo di considerare l'opera Ponte "opera non prioritaria", i relativi costi sono da ritenersi compresi rilevando che la sospensione dell'attività è stata temporanea e che i costi si riferivano alla gestione degli impegni e delle obbligazioni pregresse generate dal Progetto necessarie per la prosecuzione dell'opera.

Per effetto delle nuove norme emanate con la Legge 197/2022 e con il D.L. 35/2023, l'iter del Progetto riprende esattamente da dove era stato interrotto col ripristino dello status quo ante sia per la concessionaria sia per i soggetti affidatari, ivi inclusa la reviviscenza del progetto definitivo approvato da SdM il 29 luglio 2011.

Le nuove norme confermano, senza alcun dubbio, che i costi sostenuti sino al 1° aprile 2023 da SdM per le prestazioni rese in funzione del riavvio e della realizzazione dell'opera vanno inclusi nel nuovo PEF e sono, quindi, recuperabili nell'ambito della concessione.

Solo i costi ritenuti “non funzionali” sarebbero esclusi dal nuovo PEF e non potrebbero quindi essere considerati recuperabili, in mancanza di alternative.

Invero, ad oggi nulla lascia intendere che i costi finora sostenuti non siano funzionali al riavvio e alla realizzazione dell'opera, quale che sia il significato che si voglia dare all'espressione “costi sostenuti” e volendola restringere, per semplicità, ai soli costi capitalizzati presenti nell'attivo immobilizzato di SdM per l'importo di € 312,4/milioni.

Come sopra evidenziato, l'ammontare, la composizione, la natura e la cronologia dei costi sostenuti e capitalizzati nell'attivo immobilizzato di SdM sono stati analiticamente esposti anche nella richiesta (dell'allora) indennizzo formulata da SdM al MEF e al MIT con lettera del 14 novembre 2013 e relativo allegato.

Il totale dei costi sostenuti riportato nell'allegato ovviamente corrisponde all'importo di € 312,4/milioni tutt'ora iscritto e capitalizzato nel bilancio di SdM tra le attività dello Stato Patrimoniale.

Peraltro tali costi sono in linea con quelli rilevati nell'ambito della predisposizione ex art. 2487-bis c.c. del rendiconto degli amministratori al 14 maggio 2013 redatto a cura degli amministratori uscenti della società; sicché l'importo iscritto tra le attività dello Stato Patrimoniale di € 312,4/milioni è fermo e cristallizzato alla data del 14 maggio 2013 di messa in liquidazione.

E se i costi capitalizzati, che non si sono più modificati dalla data di messa in liquidazione di SdM, erano «funzionali» già allora essi lo sono ancora, a fronte di un Progetto che riprende vita esattamente da dove si era interrotto.

Anche sotto il diverso profilo tecnico-ingegneristico, il parere è arrivato ad una conclusione analoga.

Infatti, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha chiesto a Italferr, società d'ingegneria del gruppo, di esprimersi sul Progetto già esistente. Ebbene nella sua Relazione titulata: «Considerazioni tecniche sul Progetto dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e sulla sua funzionalità al riavvio dell'opera» rilasciata il 4 aprile 2023, Italferr conclude come segue:

«Dall'esame delle modifiche normative intervenute successivamente alla redazione del progetto definitivo dell'Opera, nonché delle richieste formulate nell'ambito dell'iter autorizzatorio, può affermarsi che le modifiche/integrazioni necessarie per adeguare il progetto medesimo sono tali da non alterarne l'impianto e la consistenza e che, pertanto, lo stesso può essere ritenuto funzionale al riavvio dell'Opera e potrà essere quindi utilmente impiegato per lo sviluppo del successivo livello progettuale previsto dall'attuale quadro di riferimento normativo.».

Sulla base delle le valutazioni sopra esposte, in continuità con quanto già rappresentato nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione permangono i presupposti per considerare interamente recuperabili i costi del progetto capitalizzati per l'importo di € 312,4/milioni ed iscritti tra i Beni in concessione – Immobilizzazioni in corso.

Valutazioni circa l'eventuale insorgenza di passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti della Società

In continuità con le valutazioni effettuate a suo tempo dagli amministratori uscenti, confermate dal Commissario Liquidatore all'apertura della liquidazione societaria e tenute ferme anche per il presente bilancio per le motivazioni sopra richiamate, non sono stati effettuati accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" dell'art. 34 decies, commi 10 e 11. Tali indennizzi, infatti, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa, come confermato dall'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015, di cui si è riferito nel bilancio 2015.

Difatti il mutato contesto normativo non ha fatto venir meno l'esistenza degli indennizzi previsti dall'art. 34 decies.

Si rimanda al riguardo anche a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione al Bilancio in oggetto (paragrafo 4). In particolare in merito alla sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11 dicembre 2019. Tale sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e comma 8 del Decreto Legge 187/2012, poi trasfuso nell'art. 34 decies del D.L. 179/2012, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Resta pertanto confermata la legittimità dell'indennizzo previsto dal comma 3 dell'art. 34 decies, "costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto".

A considerazioni sostanzialmente analoghe si ritiene debba pervenirsi per tutte quelle eventuali pretese di carattere indennitario o risarcitorio che venissero avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere urbanistico o espropriativo, segnatamente in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri che non potranno essere avviati, ovvero alle procedure prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità che si sono dovute necessariamente interrompere a seguito della caducazione *ex lege* di tutti i rapporti di concessione, di convenzione e contrattuali stipulati dalla Società.

Peraltro si richiama il comma 213 dell'art. 1 Legge 24/12/2012 n. 228 che recita: "*Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.a. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*".

Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2013 è stata poi ridotta di Euro 235 milioni di euro dall'art. 18, comma 13, del decreto legge 69 del 21 giugno 2013. Con detto articolo è stato, infatti, istituito, nello stato di previsione del MIT, un Fondo per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, nell'ambito delle misure per il rilancio delle infrastrutture.

Di seguito sono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili astrattamente applicabili in via generale e adottati da SdM limitatamente alle voci di interesse.

Immobilizzazioni materiali

Le *immobilizzazioni di altri beni* includono le spese sostenute per l'acquisto nell'esercizio di attrezzature informatiche al netto dell'ammortamento effettuato nell'esercizio. Sono iscritte al costo storico al netto del fondo di ammortamento.

Le *immobilizzazioni in corso ed acconti* includono i costi sostenuti per lo svolgimento di prestazioni di servizi specificamente attribuibili alle attività oggetto del programma di realizzazione del Ponte, oltretutto a parte dei costi di struttura sino al 14 maggio 2013, data di inizio della procedura liquidatoria.

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti sono iscritti al valore presunto di realizzo.

I crediti verso lo Stato per contributi sono stati iscritti nel momento in cui si è determinato il titolo giuridico a vantare il credito ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile. I contributi pubblici sono stati rilevati in contropartita tra i riscotti passivi.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore di estinzione. Di questi debiti, sui quali normalmente non vengono corrisposti interessi, è esposto in bilancio il valore nominale, aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento (es.: spese bancarie per il pagamento di tratte o cambiali o fatture).

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni ed i debiti non sono assistiti da garanzie reali su beni sociali. Non sono registrati né debiti né crediti in valuta.

Conti e depositi bancari attivi

Sono valutati al valore nominale ed esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio.

Denaro ed altri valori esistenti in cassa

Trattandosi di valori "liquidi" non si fa luogo ad una vera e propria valutazione ma solo alla "numerazione" degli stessi.

Ratei e risconti

I risconti vengono iscritti all'attivo o al passivo del bilancio per evitare che quote di costi o ricavi rilevati anticipatamente, ma di competenza di futuri esercizi, influiscano sulla determinazione del reddito dell'esercizio in corso.

Essi sono stati determinati in base alla competenza temporale dei componenti positivi e negativi di reddito cui si riferivano.

Il risconto attivo, nell'aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti. Se questo credito si ritiene irrecuperabile, il corrispondente valore sarà annullato.

I risconti passivi vanno annullati quando corrispondono a debiti di servizi per ricavi già incassati e che si può fondatamente ritenere che la società non sarà chiamata a restituire.

I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo esercizio. Per essi si pongono i medesimi problemi che riguardano i crediti e debiti in generale.

I contributi pubblici sono iscritti in questa voce e avrebbero dovuto essere rilasciati a conto economico a partire dall'inizio dell'ammortamento dei cespiti, proporzionalmente allo stesso.

Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative

Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile non influenzando sul risultato economico del periodo di liquidazione.

Ai sensi dell'OIC 5, a seguito dell'iscrizione fra le passività del "Fondo per costi ed oneri della liquidazione", il patrimonio netto di liquidazione viene rettificato dell'importo di tale "Fondo".

Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Natura e funzione

La funzione del Fondo - il cui stanziamento è richiesto dall'OIC 5 fra le poste del Bilancio Iniziale di Liquidazione - è quella di indicare l'ammontare dei costi ed oneri che si prevede di sostenere durante la liquidazione al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, il più delle volte parziale, di quei costi ed oneri.

Contenuto del Fondo

L'OIC 5 prevede, come regola generale che il Fondo per costi ed oneri di liquidazione accolga valori riferiti all'intera durata stimata della liquidazione. Ciò ovviamente non esclude che si possano adottare orizzonti diversi nelle circostanze concrete.

L'OIC 5 richiede inoltre di suddividere le stime dei costi e ricavi che concorrono alla formazione del Fondo per costi ed oneri di liquidazione per natura e per anno e, conseguentemente, di contabilizzare in coerenza i relativi utilizzi e rilasci.

In particolare, nel determinare in concreto il contenuto del Fondo per costi e oneri di liquidazione si deve tener conto del quadro normativo, in parte "speciale" (che vede alcune limitate deroghe alla disciplina civilistica) che regola la liquidazione di SdM.

Si richiama in particolare l'art. 34-*decies* della legge 221/2012 che prevede, tra l'altro, al comma 9, la nomina del Commissario Liquidatore e la conclusione delle operazioni liquidatorie entro un anno dalla nomina di questi. Tale ultima previsione è una prescrizione programmatica dettata da una norma speciale (e quindi in deroga alla normativa codicistica) che individua un termine sollecitatorio e non perentorio.

In questo quadro, al fine di:

1. tener adeguatamente conto della complessità e dell'articolazione delle problematiche della liquidazione di SdM le cui attività non sono realizzabili «sul mercato» e, nel caso di specie, sono soggette anche alle incertezze tipiche dei contenziosi amministrativi e ordinari in essere;
2. procedere concordemente, anche per quanto riguarda i risvolti di bilancio, al detto termine speciale ordinatorio di un anno;
3. soddisfare, al meglio delle informazioni disponibili, le clausole generali di bilancio (ex articolo 2423, comma 2, del c.c.) della *chiarezza* e della *rappresentazione veritiera e corretta* che si applicano anche alle società in liquidazione;

la Società ha scelto di limitare l'orizzonte temporale di riferimento della prima stima del Fondo per costi ed oneri di liquidazione ad un anno dall'inizio della gestione liquidatoria (il 14 maggio 2013), fin da subito dichiarando che il Fondo per costi ed oneri di liquidazione sarebbe stato aggiornato, ferme restando le modalità di trattamento stabilite dall'OIC 5, qualora la liquidazione si fosse protratta oltre.

Questa scelta iniziale, che SdM intende confermare anche nel presente bilancio ed in quelli futuri, tenuto anche conto degli specifici pareri acquisiti, è infatti conforme all'OIC 5 e:

1. consente di procedere concordemente, anche per quanto riguarda i risvolti di bilancio, con la stessa norma ordinatoria di un anno che continua a sollecitare il Commissario Liquidatore «a fare presto», almeno per quanto riguarda l'attività di stretta, personale, pertinenza;
2. si presenta comparativamente più flessibile ed è, per molti aspetti, geneticamente più conservativa (o, se si vuole, prudente) in quanto consente nel tempo, tra l'altro, tempestivi adeguamenti delle stime di recupero del valore degli Investimenti;
3. nel complesso, meglio consente di rappresentare dinamicamente con «*chiarezza*» e in modo «*veritiero e corretto*» la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM, tanto più se accompagnata da un'ampia e adeguata *informativa* di bilancio sulle ragioni e gli effetti delle scelte effettuate.

Tutte le componenti reddituali che non è possibile prevedere nell'*an* al momento di redazione del bilancio, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non sono state iscritte. Se si tratta di partite significative è stata fornita un'adeguata descrizione nella presente Nota integrativa a commento del Fondo.

Costi ed oneri iscritti nel Fondo

In concreto si tratta di debiti ed altre passività relativi ai costi di gestione relativi alla procedura liquidatoria (costi per le risorse che operano per la liquidazione, compensi organi sociali, spese legali e oneri generali di struttura).

Proventi iscritti nel Fondo

In concreto si tratta di interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari in essere alla data di inizio della liquidazione e di recuperi costi vari.

Modalità di movimentazione del Fondo

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione. Ai sensi dell'OIC 5, la sua contropartita non è iscritta nel conto economico ma è, invece, compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" (imputata al Patrimonio Netto).

Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si desumono, dunque, dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione. Nella nota integrativa dei bilanci di liquidazione, viene compilata, all'uopo, una tabella riepilogativa di dettaglio con le opportune informazioni. In tal modo è possibile tenere conto della dinamica del Fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

Correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione

Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., che vale anche per i bilanci intermedi di liquidazione, nel conto economico di tali bilanci sarà necessario iscrivere i costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione man mano che vengono rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica.

L'importo complessivo annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da apposite voci del conto economico inserita come componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri. Analogamente, l'importo dei proventi sarà neutralizzato da apposite voci inserite come componenti reddituali negativi.

Per differenza fra gli importi effettivi dei costi/oneri e proventi e gli utilizzi del Fondo si avranno delle eccedenze negative/positive che influiranno sul risultato economico dell'esercizio.

Fondi per rischi ed oneri

Sono stati stanziati in bilancio al fine di coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali alla data di chiusura del periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi disponibili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Corrisponde al debito maturato nei confronti dei dipendenti [di cui SdM è priva] determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice civile ed a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed è soggetto a rivalutazione.

Valore della produzione

Di seguito alle voci riepilogate nel valore della produzione è stata iscritta un'apposita voce con segno negativo con la seguente denominazione "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Di seguito è stato iscritto il saldo fra il valore della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto.

Costi della produzione

Di seguito alle voci riepilogate fra i Costi della produzione è stata iscritta, con segno negativo, un'apposita voce con la seguente denominazione "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Di seguito è stato iscritto il saldo fra il totale costi della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto che grava sul risultato economico dell'esercizio.

Proventi ed oneri finanziari

All'interno di tale sezione sono stati iscritti in apposita voce gli utilizzi del "Fondo per costi ed oneri di liquidazione" riguardanti i proventi ed oneri finanziari che previsti, sono iscritti nel Fondo. Successivamente è stato indicato l'importo netto.

Imposte

Le imposte sono determinate sulla base di una valutazione degli oneri di imposta da assolvere e sono calcolate secondo il principio di competenza economica sulla base delle aliquote fiscali in vigore. Il debito relativo alle imposte correnti a fine periodo è esposto nel passivo dello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. L'eccedenza positiva è iscritta nell'attivo, nella voce "Crediti tributari".

Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione sono comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione accantonati nello specifico Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Si commentano qui di seguito le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico espresse in migliaia di euro e comparate con quelle del precedente esercizio 2021.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2022	31/12/2021
	333.021	333.016

B.II) Immobilizzazioni materiali	31/12/2022	31/12/2021
	312.363	312.358

Tale voce si è incrementata per materiale informatico rappresentato da n. 4 computer. Le altre poste sono invariate rispetto allo scorso esercizio; sono costituite dalle immobilizzazioni in corso e acconti dei beni in concessione riferite ai costi sostenuti e capitalizzati al 14 maggio 2013 in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Concessione caducata ex lege 221/2012, ed ora ripristinata in capo alla Società, di cui si è ampiamente trattato nella parte sui criteri di valutazione e nella Relazione sulla gestione a cui si rimanda.

Il Commissario, in continuità con il bilancio del precedente esercizio, tenuto anche conto di quanto indicato nei pareri rilasciati da professionisti indipendenti, ha ritenuto pienamente recuperabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale: si rimanda a questo proposito a quanto precedentemente illustrato a seguito di una attenta analisi della normativa in essere e tenuto anche conto di quanto indicato nel parere rilasciato da un professionista indipendente.

Difatti alla luce del decreto 35/2023 tutti gli attori del processo, così come oltre tutto previsto dalle nuove norme, partecipano attivamente al raggiungimento di una intesa, che brevemente chiameremo "transazione tombale" e grazie alle quale potrà avvenire la riattivazione dei contratti, infatti, senza tale transazione i contratti caducati non potrebbero riprendere vita il che porterebbe anche dei ritardi nell'esecuzione dell'opera in quanto bisognerebbe riavviare un nuovo bando di gara. Con tale accordo la Società, nel proseguimento del suo ruolo di società concessionaria, potrà inserire tali costi all'interno del PEF, salvo l'eventuale presenza di costi "non funzionali".

Stante quanto finora descritto e ritenendo fortemente probabile che si possa addivenire a tale transazione si sono analizzate le tipologie di costi capitalizzati negli anni, come richiesto dall'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 4 del D.L. 35/2023 "4) costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6", su tale aspetto va evidenziato:

- che Stretto di Messina in qualità di Società di Progetto non ha avuto negli anni costi diversi da quelli necessari alla realizzazione dell'opera;

- che l'ammontare, la composizione, la natura e la cronologia dei costi sostenuti e capitalizzati nell'attivo immobilizzato di SdM sono stati analiticamente esposti in una lettera del 14 novembre 2013 indirizzata sia al MEF che al MIT e nulla a questo proposito è mai stato contestato a SdM sia con riferimento alla loro inerenza e funzionalità rispetto al Progetto sia con riferimento al loro importo. Nella missiva il progetto veniva suddiviso in sei diverse fasi e, per ciascuna di esse, venivano forniti, anche con tabelle e grafici, l'elenco delle attività svolte, sia proprie sia dei soggetti affidatari, ed i relativi costi sostenuti in ciascuna delle sei fasi. I costi capitalizzati non essendosi più modificati dalla data di messa in liquidazione di SdM, ed essendo «funzionali» già allora essi lo sono ancora, a fronte di un Progetto che riprende vita esattamente da dove si era interrotto;
- che i costi relativi alla nota precedentemente indicata sono stati altresì oggetto di analisi nel parere del Professionista Indipendente. In particolare, i costi rendicontati, suddivisi in sei fasi sono stati analizzati e si è posta particolare attenzione sulla Fase IV «Sospensione Attività derivante dall'orientamento politico governativo di considerare l'opera Ponte "opera non prioritaria"» relativa agli anni 2007-2008: per un totale di circa € 14/milioni. Questi costi, a differenza dei costi delle altre Fasi, potrebbero suscitare qualche dubbio in termini di loro inerenza e funzionalità al riavvio e alla realizzazione dell'opera essendo relativi ad un periodo di sospensione (temporanea) dell'attività. Anzitutto, va però rilevato che la sospensione (temporanea) dell'attività non può che riferirsi all'avvio di nuove iniziative inerenti il Progetto e non include di certo la gestione degli impegni e delle obbligazioni pregresse generate dal Progetto. Inoltre, il Progetto non viene abbandonato o interrotto ma il governo lo depotenzia a «opera non prioritaria» che richiede ugualmente cure e attenzioni, sebbene meno intense. Di conseguenza, anche nella Fase IV i costi sopportati e capitalizzati da SdM non sono «a perdere» ma mantengono la loro natura, come nei periodi precedenti e successivi. Visto che SdM doveva comunque ottemperare ai suoi doveri ed obblighi di società concessionaria nella pienezza del suo mandato tali costi sono stati necessari per la ripresa dell'attività;
- che le considerazioni tecniche rilasciate dalla società Italferr S.p.A. (Società di Ingegneria del gruppo FS), confermano come il “progetto definitivo non verrà cambiato, ma sarà integrato da una relazione tecnica che definirà le prescrizioni di adeguamento del progetto da recepire in quello esecutivo”; e che le “modifiche/integrazioni necessarie per adeguare il progetto medesimo sono tali da non alterarne l'impianto e la consistenza e che, pertanto, lo stesso può essere ritenuto funzionale al riavvio dell'Opera e potrà essere quindi utilmente impiegato per lo sviluppo del successivo livello progettuale previsto dall'attuale quadro di riferimento normativo.”

Non può tutta via escludersi, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del menzionato decreto-legge n. 35/2023, che in futuro – avuto riguardo alle attività da svilupparsi ai sensi del medesimo decreto anche ai fini della presentazione del PEF al Concedente MIT e ad esito del processo valutativo – possano rendersi necessari adeguamenti al valore del progetto.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie	31/12/2022	31/12/2021
	20.658	20.658

Risultano sostanzialmente invariate rispetto allo scorso esercizio e sono costituite da Crediti verso lo Stato riferiti alla quota capitale del contributo per la progettazione preliminare dell'opera, assegnato alla Società con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2004 e registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2005.

ATTIVO CIRCOLANTE

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2022	31/12/2021
	121.214	121.288

C.II) CREDITI	31/12/2022	31/12/2021
	5.532	6.362

I crediti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, evidenziano una diminuzione di €/migliaia 830 e sono così composti:

Relativamente alla loro ripartizione secondo l'area geografica, si evidenzia che i suddetti crediti sono tutti vantati verso soggetti nazionali. Nel dettaglio sono così costituiti:

C.II.5bis) Crediti tributari	31/12/2022	31/12/2021
	3.511	4.340

Nel dettaglio sono così costituiti:

Crediti tributari	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Erario conto IRES	4.144	(836)	3.308
Erario ritenute irpef	1	(1)	0
Erario conto IVA	196	7	203
Totale	4.340	(829)	3.511

Nel corso dell'esercizio si sono registrati rimborsi di crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per l'imposta IRES relativi agli anni 2014 e 2015 maggiorati dei relativi interessi; si è inoltre proceduto al parziale utilizzo del credito IVA del precedente esercizio.

Alla data di chiusura dell'esercizio i crediti tributari sono così costituiti:

L' "Erario conto IRES":

- imposte sui redditi degli esercizi dal 2012 al 2021, ad eccezione degli anni d'imposta 2014 e 2015, di cui è stato chiesto il rimborso e relativi interessi per €/migliaia 3.224;

- ritenute d'acconto subite dell'esercizio 2022 per €/migliaia 85 al netto del debito Ires dovuto per l'esercizio 2022.

L' "Erario conto IVA":

- IVA a credito maturata nell'esercizio 2022 per €/migliaia 203.

Relativamente al credito per le imposte sul reddito del presente esercizio, si evidenzia che tale importo è costituito dal credito per le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari incassati nell'esercizio (€/migliaia 101), al netto della quota di competenza dell'esercizio per IRES (€/migliaia 17).

C.II.5-quater) Verso altri	31/12/2022	31/12/2021
	2.022	2.022

Nel dettaglio sono così costituiti:

Crediti verso altri	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Ministero Infrastrutture e Trasporti - contributo Cannitello	1.705	0	1.705
Ministero Infrastrutture e Trasporti - cause espropri	313	0	313
Enti previdenziali	0	0	0
Crediti verso altri	4	0	4
Totale	2.022	0	2.022

Si riferiscono principalmente a crediti vantati nei confronti del MIT.

Il credito relativo al contributo per la realizzazione della Variante di Cannitello ammonta a fine esercizio ad €/migliaia 1.705; è costituito dalla differenza tra il totale dei costi complessivi sostenuti per la realizzazione dell'intervento pari ad €/migliaia 20.394 e le 11 rate annuali (dal 2007 al 2017) incassate per un importo complessivo di €/migliaia 18.689.

Il credito relativo alle cause per espropri ammonta ad €/migliaia 313; è costituito dagli importi pagati a titolo di indennizzo risarcitorio a seguito di due sentenze emesse dalla Corte di Appello Civile di Messina a fronte di pretese avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere espropriativo in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri.

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	31/12/2022	31/12/2021
	115.682	114.926

Nel dettaglio si sono così movimentate:

Disponibilità liquide	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Depositi bancari	114.925	756	115.681
Denaro e Valori in cassa	1	0	1
Totale	114.926	756	115.682

L'incremento delle disponibilità è determinato sostanzialmente dalla erogazione del rimborso dell'imposta Ires, nonché dal ridotto fabbisogno finanziario derivante dalla riduzione dei costi per servizi e forniture sostenuti per l'ordinaria gestione societaria della liquidazione.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31/12/2022	31/12/2021
	472	116

Sono così costituiti:

Ratei e risconti attivi	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Ratei attivi			
Interessi attivi su depositi bancari	112	359	471
Totale	112	359	471
Risconti attivi			
Canoni di locazione	1	0	1
Abbonamenti a pubblicazioni	2	(2)	0
Altri risconti	1	(1)	0
Totale	4	(3)	1
Totale complessivo	116	356	472

I "Ratei attivi" sono relativi a ricavi di competenza dell'esercizio, ma che saranno materialmente incassati nel successivo esercizio. Si riferiscono agli interessi attivi maturati alla data di chiusura dell'esercizio su cinque contratti di "time deposit" sottoscritti nel corso del 2022 e che scadranno nel corso del 2023.

I "Risconti attivi" sono relativi a costi sostenuti nel periodo, la cui competenza economica è da attribuirsi a periodi successivi. Si riferiscono sostanzialmente al canone di locazione.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2022	31/12/2021
	386.389	386.059

Di seguito si riporta l'evoluzione dei mezzi propri degli ultimi tre esercizi:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
Consistenza al 31/12/2019	383.180	329	2.762	2.173	265	(2.979)	385.730

Variazioni del periodo 1/1/2020 - 31/12/2020							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
° A riserva legale	0	13	0	0	(13)	0	0
° Al nuovo esercizio	0	0	0	252	(252)	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	28	28
Risultato del periodo	0	0	0	0	156	0	156
Consistenza al 31/12/2020	383.180	342	2.762	2.425	156	(2.951)	385.914

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
Consistenza al 31/12/2020	383.180	342	2.762	2.425	156	(2.951)	385.914
Variazioni del periodo 1/1/2021 - 31/12/2021							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
° A riserva legale	0	8	0	0	(8)	0	(0)
° Al nuovo esercizio	0	0	0	148	(148)	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	98	98
Risultato del periodo	0	0	0	0	47	0	47
Consistenza al 31/12/2021	383.180	350	2.762	2.573	47	(2.853)	386.059

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
Consistenza al 31/12/2021	383.180	350	2.762	2.573	47	(2.853)	386.059
Variazioni del periodo 1/1/2022 - 31/12/2022							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
° A riserva legale	0	3	0	0	(3)	0	0
° Al nuovo esercizio	0	0	0	44	(44)	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	0	0
Risultato del periodo	0	0	0	0	329	0	329
Consistenza al 31/12/2022	383.180	353	2.762	2.618	329	(2.853)	386.389

Relativamente alle singole componenti di patrimonio netto, come previsto dall'art. 2427 del Codice civile, vengono indicate nel seguente prospetto la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e la loro avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi:

Denominazione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura	per altre

				perdite	ragioni
Capitale Sociale	383.180				
Riserva legale	353	B			
Versamenti in c/capitale	2.762	A, B, C	2.762		
Utili (perdite) portati a nuovo	2.618	A,B			
Utile (perdita) dell'esercizio	329	A,B			
Rettifiche di liquidazione	(2.853)				
Totale	386.389		2.762	0	
Quota non distribuibile			0		
Residuo quota distribuibile			2.762		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

A.I) Capitale Sociale	31/12/2022	31/12/2021
	383.180	383.180

Risulta invariato rispetto all'esercizio precedente ed è così composto:

Azionisti	Azioni sottoscritte	Valore nominale	% di possesso
ANAS S.p.A.	60.779.760	313.623.561,60	81,848%
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	9.653.755	49.813.375,80	13,000%
Regione Calabria	1.913.116	9.871.678,56	2,576%
Regione Siciliana	1.913.019	9.871.178,04	2,576%
Totale	74.259.650	383.179.794,00	100,000%

A.IV) Riserva legale	31/12/2022	31/12/2021
	353	350

La riserva legale si è formata nell'esercizio 2001 per effetto della conversione del Capitale Sociale in euro e si è incrementata con la destinazione del 5% negli esercizi in cui sono stati conseguiti utili. L'aumento, rispetto allo scorso esercizio, è dovuto alla

destinazione della quota legale dell'utile conseguito nell'esercizio 2022, come da delibera dell'Assemblea Ordinaria del 7 aprile 2022.

A.VI) Altre riserve	31/12/2022	31/12/2021
	2.762	2.762

Si riferiscono al residuo dei versamenti in conto capitale effettuati pro-quota dagli azionisti negli anni 2002 e 2003, in attuazione della delibera dell'Assemblea che in data 15/11/2001 disponeva di fornire pro-quota alla Società i mezzi necessari a dar corso a quanto richiesto, con nota del 18/09/2001, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	31/12/2022	31/12/2021
	2.618	2.573

Tale voce accoglie l'imputazione degli utili conseguiti in esercizi precedenti e portati a nuovo. L'aumento, rispetto allo scorso esercizio, è dovuto alla destinazione della quota residua dell'utile dell'esercizio 2021, al netto di quanto assegnato a riserva legale, come da delibera dell'Assemblea Ordinaria del 7 aprile 2022.

A.IX) Utile (perdita) dell'esercizio	31/12/2022	31/12/2021
	329	47

L'esercizio 2022 chiude in utile per effetto dei proventi della gestione finanziaria che sono risultati maggiori, rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria.

Rettifiche di liquidazione	31/12/2022	31/12/2021
	(2.583)	(2.853)

La voce è così costituita:

Rettifiche di liquidazione	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Terreni e Fabbricati	4	0	4
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Impianti e Macchinario	128	0	128
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Altri beni	44	0	44
Accantonamento al fondo per costi ed oneri di liquidazione	2.677	(0)	2.677
Totale	2.853	(0)	2.853

Ai sensi dell'OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" le "Rettifiche di liquidazione", inizialmente apportate dal Commissario Liquidatore al momento della redazione del Bilancio Iniziale di Liquidazione al 14 maggio 2013, sono costituite dalle differenze tra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e delle passività e comprendono l'accantonamento effettuato al "Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Per effetto dell'aggiornamento delle stime annualmente previsto nel caso del protrarsi delle operazioni liquidatorie, alla data di chiusura del presente bilancio non risultano accantonati nel fondo i costi e gli oneri, al netto dei proventi in considerazione della revoca della liquidazione decorrente dal 1° aprile 2023 nel rispetto di quanto disposto dal comma 491 art. 1 Legge 197/2022.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	31/12/2022	31/12/2021
	5.041	5.041

Sono così composti:

Fondi per rischi ed oneri	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Trattamento di quiescenza e obblighi simili	25	0	25
Altri	5.000	0	5.000
Per costi ed oneri di liquidazione	16	(0)	16
Totale	5.041	(0)	5.041

B.1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	31/12/2022	31/12/2021
	25	25

Risulta invariato rispetto allo scorso esercizio ed è costituito dall'accantonamento dei contributi figurativi a carico del datore di lavoro relativi a due dipendenti posti in mobilità lunga, il primo nel 1995 (€/migliaia 8) ed il secondo nel 1999 (€/migliaia 17).

B.3) Altri	31/12/2022	31/12/2021
	5.000	5.000

Il fondo rimane invariato rispetto allo scorso esercizio ed è costituito per fronteggiare eventuali oneri derivanti da richieste formulate dai principali contraenti per prestazioni rese.

Non sono stati effettuati accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" dell'art. 34 *decies* Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012).

Ciò in quanto tali indennizzi, stante l'ampiezza del disposto del comma 10 dell'art. 34 *decies*, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate nella Norma.

Ne è confermata l'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015.

Allo stesso modo, anche in base alla legge, per quanto attiene alle pretese giudiziarie pervenute dagli ex principali Contraenti di SdM, si precisa che la Società non dovrà sostenere le eventuali passività derivanti da tali richieste illustrate nella Relazione sulla gestione, alla quale si fa rinvio.

Analoghe considerazioni valgono, in base alla legge, per le pretese avanzate da terzi relative ai vincoli preordinati all'esproprio per effetto del venir meno per SdM del proprio ruolo di autorità espropriante, a seguito della caducazione ex lege della Convenzione con il MIT.

Per costi ed oneri di liquidazione	31/12/2022	31/12/2021
	16	16

Nell'esercizio per le ragioni sopra evidenziate non si è proceduto a nessuna movimentazione del conto la cui consistenza è rimasta immutata rispetto allo scorso esercizio.

Nel dettaglio si è così movimentato:

Fondo per costi ed oneri di liquidazione	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Altri ricavi e proventi			
Altri ricavi e proventi	0	0	0
Totale	0	0	0
Costi della produzione			
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3	0	3
Servizi	551	0	551
Godimento di beni di terzi	109	0	109
Oneri diversi di gestione	7	0	7
Totale	670	0	670
Proventi e oneri finanziari			
Altri proventi finanziari	(714)	(0)	(714)
Interessi e altri oneri finanziari	60	0	60
Totale	(654)	(0)	(654)
Totale fondo	16	0	16

In sede di elaborazione del Bilancio Iniziale di liquidazione si è ritenuto di dover limitare l'orizzonte temporale di riferimento della stima del Fondo ad un anno dall'inizio della gestione liquidatoria – avvenuta in data 14 maggio 2013 con l'entrata in carica del Commissario Liquidatore – e quindi sino al 14 maggio 2014, ferma restando la rideterminazione, con l'aggiornamento annuale di stime e tempistiche, con il protrarsi delle operazioni liquidatorie oltre il predetto termine che risulta ordinatorio / sollecitatorio, come già evidenziato in precedenza.

Per effetto del risultato d'esercizio positivo dovuto ai maggiori proventi finanziari conseguiti rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria, nel presente bilancio, a differenza dei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, non si è proceduto all'utilizzo del fondo.

Inoltre per effetto della revoca della liquidazione non si è proceduto all'adeguamento del fondo lasciando invariata la sua consistenza.

DEBITI

D) DEBITI	31/12/2022	31/12/2021
	24.778	24.820

I debiti, nessuno dei quali assistito da garanzia reale, sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo. Evidenziano una diminuzione di €/migliaia 42 e sono così dettagliati:

Debiti	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Verso fornitori	24.460	(18)	24.442
Verso controllanti	94	(13)	81
Verso Erario	0	1	1
Altri debiti	266	(11)	255
Totale	24.820	(42)	24.778

Nel dettaglio sono così costituiti:

D.7) Debiti verso fornitori	31/12/2022	31/12/2021
	24.442	24.460

Si riferiscono alle fatture ricevute e non ancora pagate, alle fatture da ricevere a fronte delle forniture e delle prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 ed alle ritenute per prefinanziamento e a garanzia infortuni sulle prestazioni fatturate dal Contraente Generale.

Evidenziano una diminuzione di €/migliaia 19 e sono così dettagliati:

Debiti verso fornitori	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Per fatture ricevute	23	8	31
Per fatture da ricevere	17.042	(27)	17.015
Ritenute per prefinanziamento	7.043	0	7.043
Ritenute a garanzia lavori	352	0	352
Totale	24.559	(19)	24.442

In particolare, si rappresenta che in questa voce sono iscritti €/migliaia 23.393 di debiti per prestazioni rese dal Contraente Generale e dal Project Management Consultant che, in base a quanto previsto dall'art. 34 *decies*, sono a carico delle finanze pubbliche.

Poiché non sono ancora definite le domande oggetto del contenzioso promosso sia dal Contraente Generale che dal Project Management Consultant si è ritenuto di mantenere il suddetto importo tra i debiti.

D.11) Debiti verso controllanti	31/12/2022	31/12/2021
	81	94

Si riferiscono ai debiti nei confronti della Società controllante Anas S.p.A. e sono così costituiti:

Debiti verso controllanti	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
ANAS S.p.A.:			
Per fatture da ricevere	94	(13)	81

Totale	94	(13)	81
---------------	-----------	-------------	-----------

Sono così costituiti:

La voce “Per fatture da ricevere” è costituita dalle prestazioni di personale distaccato di cui non si è ancora ricevuta la fattura, si evidenzia che nei debiti verso fornitori è iscritto il debito verso la controllante Anas per un importo di €/migliaia 9 per fatture ricevute ancora da saldare.

D.12) Debiti tributari entro 12 mesi	31/12/2022	31/12/2021
	1	0

Debiti tributari entro 12 mesi	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
ERARIO.:			
Per ritenute Irpef lavoro autonomo	0	1	1
Totale	0	1	1

La voce “debiti tributari” è costituita dal debito verso l’Erario per ritenute d’acconto Irpef per redditi di lavoro autonomo.

D.14) Altri debiti	31/12/2022	31/12/2021
	255	266

Nel dettaglio sono così costituiti:

Altri debiti	Al 31/12/2021	Variazione	Al 31/12/2022
Verso gli Organi sociali	19	(7)	12
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	202	0	202
Verso altri	45	(4)	41
Totale	266	(11)	255

Risultano invariati rispetto allo scorso esercizio e sono composti da:

- debiti verso gli organi sociali per emolumenti maturati al 31/12/2022 (€/migliaia 12);
- debiti verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il valore netto realizzato per la cessione dei beni strumentali facenti parte delle dismesse Reti di Monitoraggio Ambientale a suo tempo utilizzate nell’ambito delle attività previste per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (€/migliaia 202);
- altri debiti di varia natura verso soggetti diversi (€/migliaia 41).

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	31/12/2022	31/12/2021
	38.498	38.498

Sono così costituiti:

Ratei e risconti passivi	Al 31/12/2022	Variazione	Al 31/12/2021
<i>Risconti passivi</i>			
Contributo in conto capitale a fronte dei costi di ricerca ai sensi della Legge 67/88	5.164	0	5.164
Contributo in conto capitale per le attività di progettazione preliminare ai sensi del Decreto Interministeriale del 23/12/2004	20.658	0	20.658
Contributo in conto impianti ai sensi del DL 78/2009 convertito con Legge 102/2009, come modificata dal DL 103/2009	12.676	0	12.676
Totale	38.498	0	38.498

I “Risconti passivi” sono relativi alle quote dei contributi assegnati alla Società che sarebbero state acquisite a conto economico a partire dall’esercizio nel quale fossero maturati i primi ricavi dell’opera e che avrebbero trovato una corretta contrapposizione con gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

Nel dettaglio sono così costituiti:

- contributo in conto capitale erogato nel 1990 dal Ministero dei Trasporti, ai sensi della Legge n. 67/88, a fronte dei costi di ricerca sostenuti negli esercizi 1988 e 1989 per €/migliaia 5.164;
- contributo per le attività di progettazione dell’infrastruttura “Ponte sullo Stretto di Messina”, assegnato il 23 dicembre 2004 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale Decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2005, prevede l’erogazione del suddetto contributo in 15 anni nella misura di € 1.845.034 per ciascun anno e per un totale di € 27.675.510, comprensivo degli interessi attivi pari ad € 7.017.510. Il suddetto importo è classificato in questa voce per la quota capitale di contributo per €/migliaia 20.658, come già commentato nella voce “crediti verso lo Stato” tra le Immobilizzazioni Finanziarie;
- contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro assegnato con D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito con legge n. 102/2009, come modificata dal D.L. 3/8/2009 n. 103. L’importo iscritto in questa voce è rappresentato dalla prima quota annua di €/migliaia 12.676, così come determinata dal CIPE con Delibera n. 102 del 6 novembre 2009, la cui erogazione è stata effettuata nel mese di novembre 2010. Come già riportato nella Relazione sulla Gestione si rammenta che il CIPE nella seduta del 20 gennaio 2012 ha soppresso i fondi FAS già assegnati alla società ex

D.L. n. 78/2009 e non ancora erogati per €/migliaia 1.287.324.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2022	2021
	0	1

A.5) Altri ricavi e proventi	2022	2021
	0	1

Gli altri ricavi e proventi sono così costituiti:

Altri ricavi e proventi	2022	2021	differenza
Rimborso di personale distaccato presso terzi	0	0	0
Rimborsi di costi diversi	0	0	0
Plusvalenze realizzate su cessione cespiti	0	0	0
Sopravvenienze attive ordinarie	0	1	(1)
Totale	0	1	(1)

COSTI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2022	2021
	441	533

I costi della produzione sono così costituiti:

	2022	2021	Differenza
Costi di struttura e funzionamento	416	478	(62)
Oneri per attività di difesa e patrocinio legale	25	55	(30)
	441	533	(92)

Nel corso dell'esercizio 2022 la Società, in relazione allo stato delle operazioni liquidatorie, ha continuato ad adottare misure di riduzione dei costi, poste in essere già dall'inizio della liquidazione. L'adozione di tali misure ha comportato una diminuzione dei costi di struttura e funzionamento di €/migliaia 92 pari a circa il 18% in meno rispetto

all'esercizio 2021.

Quanto agli oneri per attività di difesa e patrocinio legale, il costo dell'esercizio 2022 riguarda:

- l'assistenza e la tutela riferite alla procedura della liquidazione (€/migliaia 25);

Si conferma al riguardo che i costi per attività di difesa legale relativi al primo grado dei contenziosi promossi dai principali contraenti e relativi ad altri giudizi promossi da altri soggetti interessati, in particolare, dalle procedure di esproprio, sono già interamente maturati nei precedenti esercizi.

I costi della produzione sono così dettagliati:

	2022	2021
B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	1	0,2

Sono essenzialmente relativi ai costi per l'acquisto di materiali vari per ufficio.

	2022	2021
B.7) Costi per servizi		
	351	451

Tale voce si riferisce principalmente a:

- costi del personale distaccato presso la Società per la gestione delle operazioni liquidatorie per €/migliaia 134 (€/migliaia 214 nel 2021);
- spese per attività di difesa e patrocinio legale €/migliaia 25 (€/migliaia 55 nel 2021);
- altre prestazioni professionali di terzi per €/migliaia 33 (€/migliaia 30 nel 2021);
- emolumenti al Commissario Liquidatore per €/migliaia 100 (€/migliaia 100 nel 2021);
- emolumenti al Collegio Sindacale per €/migliaia 16 (€/migliaia 20 nel 2021);
- costo per la revisione legale dei conti annuali per €/migliaia 13 (€/migliaia 13 nel 2021);
- altri costi vari € migliaia 30 (€/migliaia 19 nel 2021).

Si evidenzia che il costo del personale distaccato è riferito alle risorse che operano in distacco presso SdM - priva di personale dipendente dal 1° gennaio 2014 - per la procedura liquidatoria della Società. La diminuzione di €/migliaia 80 rispetto allo scorso esercizio è dovuta alla costante progressiva rimodulazione delle risorse distaccate, posta in essere in correlazione allo svolgimento delle operazioni liquidatorie nel corso degli esercizi intermedi.

	2022	2021
B.8) Costi per godimento beni di terzi		
	80	78

La voce in oggetto comprende principalmente il costo di €/migliaia 55 (€/migliaia 55 nel 2021) per l'utilizzo degli spazi della sede sociale di Roma concessi in sublocazione dalla controllante Anas, inoltre è compresa la locazione dei locali utilizzati per deposito della documentazione pari ad €/migliaia 17.

Sono anche contabilizzate spese per licenze software pari a €/migliaia 5 e canoni di noleggio per attrezzature d'ufficio €/migliaia 2

	2022	2021
B.14) Oneri diversi di gestione	8	4

La voce comprende principalmente costi sostenuti per imposte indirette, tasse e diritti amministrativi vari.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

	2022	2021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	786	580

Il saldo dei proventi ed oneri finanziari si incrementa complessivamente nell'esercizio di €/migliaia 206 ed è così dettagliato:

	2022	2021
C.16) Altri proventi finanziari	801	626

Sono relativi a:

- interessi attivi maturati sui depositi bancari vincolati (Time Deposit) e sui conti correnti ordinari accesi presso vari Istituti di Credito per €/migliaia 748 (€/migliaia 560 nel 2021);
- interessi attivi maturati sui crediti d'imposta chiesti a rimborso all'Erario per €/migliaia 52 (€/migliaia 66 nel 2021).

	2022	2021
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	14	46

Sono costituiti prevalentemente da spese e commissioni bancarie.

IMPOSTE

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2022	2021
		17

Sono calcolate secondo la normativa vigente e si riferiscono alla sola IRES calcolata nella misura del 24% del reddito fiscale imponibile. Per effetto del risultato positivo e delle variazioni fiscali dell'esercizio, ai fini IRES si registra un reddito fiscale di €/migliaia 347. Tuttavia, con l'assorbimento di parte delle perdite fiscali accumulate nei precedenti esercizi – nel limite dell'80% del reddito fiscale stesso – la base imponibile fiscale risulta ridotta ad €/migliaia 69 con una conseguente imposta a carico dell'esercizio di €/migliaia 17.

Riguardo l'IRAP, in considerazione dell'assenza di ricavi, la base imponibile fiscale risulta negativa per €/migliaia 441.

Nei seguenti prospetti sono riportate le riconciliazioni tra gli oneri fiscali risultanti dal Bilancio e gli oneri fiscali teorici IRES e IRAP.

Riconciliazione IRES	2022	
	Imponibile	IRES (24,00%)
Risultato prima delle imposte	346	
Onere fiscale teorico		83
Variazioni temporanee deducibili in esercizi successivi	0	
Variazioni temporanee deducibili da esercizi precedenti	0	
Totale variazioni temporanee	0	
Variazioni permanenti in aumento	771	
Variazioni permanenti in diminuzione	0	
Totale variazioni permanenti	771	
Reddito fiscale	347	
Deduzione perdite fiscali di esercizi precedenti	(277)	
Imponibile (perdita) fiscale	69	
IRES del periodo		17
Onere fiscale effettivo		4,81%

Riconciliazione IRAP	2022	
	Imponibile	IRAP (5,12%)
Differenza tra valore e costi della produzione	(441)	
Onere fiscale teorico		0
Variazioni temporanee deducibili in esercizi successivi	0	
Variazioni temporanee deducibili da esercizi precedenti	0	
Totale variazioni temporanee	0	
Variazioni permanenti in aumento	0	
Variazioni permanenti in diminuzione	0	
Totale variazioni permanenti	0	
Imponibile IRAP	(441)	
IRAP del periodo		0

Onere fiscale effettivo		0
--------------------------------	--	----------

Non sono state riscontrate variazioni temporanee su cui rilevare accantonamenti al fondo imposte differite. Per quanto riguarda le imposte anticipate, si è ritenuto di non iscriverle in bilancio in quanto non si ravvisa la ragionevole certezza della possibilità, nei prossimi esercizi, di conseguire un reddito imponibile tale da consentire il loro recupero.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile (comma I, punto 9) nella Nota Integrativa dei bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 deve essere indicato l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Per quanto attiene al bilancio in esame della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali.

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTRATTENUTE CON LE PARTI CORRELATE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2427, comma I, punto 22-bis del Codice civile, si segnala che "le operazioni realizzate con parti correlate" sono state concluse a normali condizioni di mercato. Si evidenziano qui di seguito i rapporti intrattenuti, nel corso del 2022, con le imprese controllate, collegate, controllanti e con imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, nonché con altri azionisti e società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Parti correlate	Al 31/12/2022		2022	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
ANAS S.p.A.	0	90	189	0
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.	0	1	1	0
Totale	0	91	190	0

Relativamente ai rapporti con la Società controllante Anas S.p.A. si evidenzia che:

- i debiti sono costituiti da:
 - fatture da ricevere: per prestazioni di personale distaccato (€/migliaia 81);
 - debiti per fatture ricevute ancora da saldare (€/migliaia 9);
- i costi sono relativi alla sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 55) ed all'addebito di costi per il personale distaccato (€/migliaia 134).

Relativamente ai rapporti con la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. controllata da Anas S.p.A. si evidenzia che:

- i debiti sono costituiti da:
 - fatture da ricevere: per prestazioni di personale distaccato (€/migliaia 1);
- i costi sono relativi all'addebito di costi per il personale distaccato (€/migliaia 1).

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dal 1° aprile 2023 la Società non è più in stato di liquidazione a seguito della revoca disposta dalla Legge 197/2022, art. 1, comma 491, nell'ambito delle nuove norme volte alla ripresa delle attività per la realizzazione del "collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria".

Ciò secondo un iter procedurale di tempi e adempimenti previsti dalla Legge 197/2022, articolo 1, commi dal n. 487 al n. 491 (in vigore dal 1° gennaio 2023) e dal successivo Decreto Legge 35/2023 (in vigore dal 1° aprile 2023), che, tra l'altro, definisce in modo dettagliato la "riattivazione" della Società.

Le nuove disposizioni – di cui si è resa ampia e dettagliata informativa nella Relazione sulla gestione (v. paragrafo 12) si pongono successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022 che si è svolto in stato di liquidazione e che non ha registrato modifiche nel quadro normativo.

DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA' CHE ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

I dati essenziali della controllante ANAS S.p.A., esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'art. 2497 bis del Codice civile, sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Tale bilancio è stato predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards, emanati dall'International Accounting Standards Board, adottati dall'Unione Europea (EU-IFRS). Per una completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2021, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

STATO PATRIMONIALE	importi espressi in €/migliaia	
Attività:		
° Attività non correnti	5.487.524	
° Attività correnti	3.753.956	
° Attività possedute per la vendita	0	
Totale attività		9.241.480
Passività:		
° Patrimonio netto	2.441.468	
° Passività non correnti	3.291.486	

° Passività correnti	3.508.526	
Totale patrimonio netto e passività		9.241.480
CONTO ECONOMICO	importi espressi in €/migliaia	
° Totale Ricavi	2.889.351	
° Totale Costi	(2.741.987)	
° Ammortamenti e svalutazioni	(153.975)	
Differenza tra valore e costi della produzione		(6.611)
° Totale Proventi e oneri finanziari		6.980
Risultato prima delle imposte		369
° Imposte sul reddito dell'esercizio		32
Risultato del periodo		401

PROPOSTA DESTINAZIONE UTILE ESERCIZIO

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto e riportato nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2022, si propone di approvare il "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022" costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa e di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 329.160:

- a riserva legale pari al 5 %: Euro 16.458
- al nuovo esercizio per la differenza: Euro 312.702

Stretto di Messina S.p.A.
Il Commissario straordinario del Governo
Prof. Vincenzo Fortunato



STRETTO DI MESSINA S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27

Indirizzo P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto € 383.179.794,00 i.v.

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

Attestazione sul Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022

I sottoscritti Prof. Vincenzo Fortunato e Dott.ssa Raffaella Rizzo, nelle rispettive qualità di "Commissario Straordinario" e di "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" della Stretto di Messina S.p.A.:

- dato atto che dal 1° gennaio 2023 sono in vigore le disposizioni contenute nei commi da n. 487 a n. 493 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303), volte alla ripresa delle attività di progettazione e realizzazione dell'Opera di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
- dato altresì atto che, come disposto dall'articolo 1, comma 491, della suddetta Legge 197/2022 – a decorrere dal 1° aprile 2023, con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile:
 - ✓ è stata revocata la liquidazione della Stretto di Messina S.p.A.;
 - ✓ il Commissario Liquidatore Prof. Vincenzo Fortunato è rimasto in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo fino alla nomina degli organi sociali di cui al comma 492 (art. 1 – Legge 197/2022).
- visto il Decreto Legge 31 marzo 2023, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 31-03-2023) in vigore dal 1° aprile 2023, che contiene ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività di realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse;



attestano quanto segue

1. Il Regolamento adottato con Determinazione n. 1 del 5 giugno 2013 e le prassi operative applicate sono risultati adeguati alle diverse attività svolte nell'ambito della procedura liquidatoria e idonei a garantire l'affidabilità del processo di formazione del Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022.
2. Il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022 della Stretto di Messina S.p.A. in liq.:
 - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C. In particolare, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall' O.I.C;
 - corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2022.
3. La Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022 comprende un'analisi attendibile dell'andamento del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.

Roma,

11 MAG. 2023

Il Commissario Straordinario

Vincenzo Fortunato

Il Dirigente Preposto

Raffaella Rizzo



Stretto di Messina S.p.A.

Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2022

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Stretto di Messina S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. (la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione:

- sulla nota "Criteri di redazione" della nota integrativa in cui il Commissario Liquidatore illustra che dal 1° aprile 2023 la Società non è più in stato di liquidazione a seguito della revoca della stessa disposta dalla Legge 197/2022, art. 1, comma 491, nell'ambito delle nuove norme volte alla ripresa delle attività per la realizzazione del "collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria". Tali norme sono successive alla chiusura dell'esercizio 2022 e pertanto il bilancio al 31 dicembre 2022 è stato redatto tenendo conto del Principio contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" applicabile alla società Stretto di Messina S.p.A. fino al 31 marzo 2023;
- sulla nota "Principi contabili e criteri di valutazione" contenuta nella nota integrativa, in cui il Commissario Liquidatore descrive le rilevanti e complesse tematiche connesse all'indennizzo della Società ai sensi dell'art. 34 decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in conseguenza della caducazione ex lege della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- sulla nota "Immobilizzazioni" della nota integrativa in cui il Commissario Liquidatore illustra le motivazioni per cui ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Responsabilità del Commissario Liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione

Il Commissario Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio intermedio di liquidazione.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Commissario Liquidatore, inclusa la relativa informativa;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio intermedio di liquidazione rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Il Commissario Liquidatore della Stretto di Messina S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società al 31 dicembre 2022, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio intermedio di liquidazione e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio intermedio di liquidazione della Società al 31 dicembre 2022 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 15 maggio 2023

EY S.p.A.



Mauro Ottaviani
(Revisore Legale)

Reg. Imp. di Roma al n° 4643/81

Rea. RM – 477577

Codice Fiscale 05104310585

P.Iva 01356791002

STRETTO DI MESSINA S.P.A.

Sede in Via Marsala n° 27 – ROMA - Capitale sociale Euro 383.179.794,00

Relazione unitaria del Collegio sindacale all'assemblea degli azionisti

Ai Signori Azionisti della società STRETTO DI MESSINA S.P.A.

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2022, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. e la presente relazione è stata redatta *ai sensi "dell'art. 2429, comma 2, c.c."* al fine di riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri redigendo il "rapporto annuale".

Il collegio sindacale non è incaricato della revisione legale e pertanto si segnala che la verifica della corrispondenza ai dati contabili del bilancio spetta alla EY SPA, incaricata della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto sociale, e con il quale codesto organo si è interfacciato per uno scambio costante di informazioni, ricevendo la corrispondente relazione emessa in data odierna, nella quale viene riportato che il bilancio in oggetto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società ed è stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Nella relazione viene formulato il seguente richiamo di informativa:

- sulla nota "Criteri di redazione" della nota integrativa in cui il Commissario Liquidatore illustra che dal 1° aprile 2023 la Società non è più in stato di liquidazione a seguito della revoca della stessa disposta dalla Legge 197/2022, art. 1, comma 491, nell'ambito delle nuove norme volte alla ripresa delle attività per la realizzazione del "collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria". Tali norme sono successive alla chiusura dell'esercizio 2022 e pertanto il bilancio al 31 dicembre 2022 è stato redatto tenendo conto del Principio contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" applicabile alla società Stretto di Messina S.p.A. fino al 31 marzo 2023;
- sulla nota "Principi contabili e criteri di valutazione" contenuta nella nota integrativa, in cui il Commissario Liquidatore descrive le rilevanti e complesse tematiche connesse

all'indennizzo della Società ai sensi dell'art. 34 decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in conseguenza della caducazione ex lege della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- sulla nota "Immobilizzazioni" della nota integrativa in cui il Commissario Liquidatore illustra le motivazioni per cui ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale.

Il presente Collegio è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 12 ottobre 2022 ed ha ricevuto piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposizione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione della situazione societaria.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021 e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. "Struttura e contenuto della relazione dei sindaci".

Il Bilancio Intermedio di Liquidazione al 31/12/2022 è stato a noi sottoposto nei termini di legge ed è stato redatto tenendo conto, in particolare, del Principio contabile OIC n° 5 "Bilanci di Liquidazione" applicabile ad una impresa in liquidazione, e pertanto è da considerarsi un bilancio straordinario con finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio ordinario d'esercizio.

È comunque da precisare che come noto, dal 1° aprile 2023 la Vostra Società non è più in stato di liquidazione a seguito della revoca disposta dalla Legge 197/2022, art. 1, comma 491, nell'ambito delle nuove norme volte alla ripresa delle attività per la realizzazione del "collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria". Ciò secondo un iter procedurale di tempi e adempimenti previsti dalla Legge 197/2022, articolo 1, commi dal n. 487 al n. 493 e dal successivo Decreto legge 35/2023, che definisce in modo dettagliato la "riattivazione" della Società rimodulandone, tra l'altro, l'assetto societario e di *governance*. In tale contesto, il Commissario liquidatore Prof. Vincenzo Fortunato assume la carica di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della Società sino alla data della nomina degli organi sociali. Il Commissario Straordinario, come indicato nella sua Relazione al bilancio, con lettera del 27 aprile 2023 ha chiesto alle Autorità interessate indicazioni circa i tempi di emanazione delle direttive volte al trasferimento azionario in capo al MEF, così da poter convocare l'Assemblea degli Azionisti per la nomina degli organi sociali; convocazione che il comma 492 della Legge 197/2022, emanata precedentemente al D.L. 35/2023, aveva previsto che la stessa sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dalla revoca ex lege dello stato di liquidazione.

Nella relazione sulla Gestione vengono richiamate le ragioni sulla base delle quali il Commissario Liquidatore con Determinazione n. 210 del 14 marzo 2023 ha disposto di ricorrere al maggior termine, previsto dall'articolo 12, comma 5, dello Statuto sociale, ai

sensi dell'art. 2364 c.c., per convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio in questione.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'Organo di Controllo ha tenuto nel corso del 2022, ai sensi dell'art. 2404 del Codice civile, sei riunioni; in particolare si precisa che le prime quattro sono state tenute dal precedente Collegio mentre le ultime due dall'attuale Collegio che nel 2023 ne ha tenute ulteriori quattro; alle adunanze del Collegio hanno partecipato, quando richiesti, il responsabile Affari Societari ed ad interim Amministrazione e Affari Generali, il professionista che assiste la società nelle attività amministrative, contabili e fiscali, la Società di revisione legale dei conti; abbiamo acquisito le relazioni sulle attività svolte nel corso dell'esercizio dall'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, e del Responsabile della funzione Internal Audit;
- abbiamo acquisito dal commissario straordinario di governo, durante le diverse riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, e in base alle informazioni acquisite non abbiamo rilievi da effettuare. Per un maggior chiarimento delle fasi particolari che sta attraversando la società vi invitiamo a leggere la relazione sulla gestione 2022 predisposta dallo stesso Commissario;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione.
- nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'art. 2403-bis del Codice civile, ha incontrato il 14.12.2022 e successivamente il 18.04.2023 il Collegio Sindacale della controllante ANAS S.p.A, (Gruppo FS) società che ha esercitato ed eserciterà attività di coordinamento direzione e controllo sulla vostra società, fino alla data di modifica della compagine azionaria, disposta dal Decreto legge 35/2023, che ha previsto l'ingresso nel capitale sociale, con almeno il 51%, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si segnala che la stessa ANAS S.p.A., (Gruppo FS) non ha comportato influenza rilevante sulle decisioni adottate dalla Società nella gestione dell'attività svolta nel corso del 2022.
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile della società, nonché sull'affidabilità del sistema di rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- 
- abbiamo incontrato il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prendendo atto che non sono stati formulati rilievi nell'ambito delle attività di testing sul bilancio in oggetto, che l'Internal Audit ha svolto con esito positivo a supporto del DP;
 - nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di governo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 DL 118/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25-octies D.Lgs 14/2019 e non sono pervenute segnalazioni da parte di creditori pubblici.
 - Il Collegio, (e nello specifico il precedente collegio) ha assistito alle due riunioni dell'Assemblea degli Azionisti tenute in sede ordinaria il 7 aprile 2022 (e successivi aggiornamenti) e il 12 ottobre 2022, prendendo atto del confronto di opinioni fra il Commissario Liquidatore, che l'ha presieduta, ed i singoli intervenuti;
 - che lo scrivente Collegio dalla data del suo insediamento (12 ottobre 2022) e fino 31 dicembre 2022 non ha rilasciato pareri scritti ai sensi di legge. Evidenziamo, nel contempo, che in data 10 febbraio 2023 abbiamo espresso il nostro parere favorevole alla nomina da parte del Commissario Liquidatore, della Dott.ssa Raffella Rizzo a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società in sostituzione del Rag. Goffredo Antonucci cessato dall'incarico in data 31 maggio 2022 a seguito del suo pensionamento;
 - abbiamo incontrato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ha acquisito informazioni sull'espletamento degli adempimenti in materia di "trasparenza" applicabile al caso di SdM in modo limitato; in materia di "Anticorruzione" pur non sussistendo i presupposti di applicazione obbligatoria, la società ha comunque adottato il "Framework unico anticorruzione, secondo le indicazioni della controllante ANAS, quale strumento di autoregolamentazione per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, previsti nel Gruppo FS;

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022" e la Relazione sulla gestione, trasmessi dal Commissario Straordinario in data 11 maggio 2023.

Il Collegio Sindacale attesta che il Bilancio in esame è redatto in continuità con le valutazioni adottate per i precedenti "Bilanci intermedi di liquidazione", come illustrato nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa, alle quali si fa richiamo.

Il Bilancio è accompagnato dall'Attestazione, resa congiuntamente dal Commissario straordinario del Governo (già Commissario Liquidatore) e dal "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.12.2022.

Per quanto a nostra conoscenza, il Commissario nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423.

Il risultato netto accertato dall'organo di governo, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 329.160,00. costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (Euro 786.446) al netto dei costi di competenza dell'esercizio (Euro 440.651) e delle imposte dell'esercizio (Euro 16.635).

Si evidenzia, come illustrato nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa, che nell'attivo patrimoniale, vengono confermate le attività iscritte nella voce B.II) Immobilizzazioni materiali, per € 312,4 milioni, riferite ad immobilizzazioni in corso e acconti dei beni in concessione per costi sostenuti e capitalizzati al 14.05.2013, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Concessione caducata ex legge 221/2012, il tutto come da Parere in ordine alla recuperabilità del valore del progetto "PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA" a firma del Prof. Eugenio Pinto in qualità di professionista esperto indipendente della Società.

Tuttavia, nella Relazione sulla Gestione e nella Nota integrativa viene indicato che non può escludersi, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del menzionato Decreto-legge n. 35/2023, che in futuro – avuto riguardo alle attività da svilupparsi ai sensi del medesimo Decreto, anche ai fini della presentazione del PEF al Concedente MIT e ad esito del processo valutativo – possano rendersi necessari adeguamenti al valore del progetto.

Inoltre, si evidenzia che la Relazione sulla Gestione – redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile – e la Nota Integrativa descrivono le operazioni e gli eventi che hanno segnato l'esercizio 2022, informando sui principi e criteri utilizzati nella formazione dei conti e sulle variazioni delle singole poste rispetto all'esercizio precedente.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta dal Collegio sindacale e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dalla EY S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte degli Azionisti, del "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2022", così come redatto dal Commissario straordinario del Governo (già Commissario Liquidatore) corredato dalla Relazione sulla gestione, nonché della proposta ivi formulata sulla destinazione dell'utile d'esercizio, e precisamente:

- l'utile di esercizio di Euro 329.160:
 - a riserva legale pari al 5 %: Euro 16.458
 - al nuovo esercizio per la differenza: Euro 312.702

Roma, 15 maggio 2023

Per il Collegio sindacale

Il Presidente

Giancola Valeria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valeria Giancola". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.